

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1979, ORE 10. —
*Presidenza del Presidente LA LOGGIA, indi
 dei Vicepresidenti AIARDI e CARANDINI.*

AUDIZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 143, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO, DEI MINISTRI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E DEI DIRIGENTI DELL'ENI MAZZANTI, DI DONNA E SARCHI, IN ORDINE ALLE FORNITURE DI PETROLIO OTTENUTE DALL'ENI IN ARABIA SAUDITA.

Il Presidente LA LOGGIA avverte che si procederà prima all'audizione del ministro delle partecipazioni statali, Lombardini e del ministro del commercio estero Stammati. Successivamente all'audizione del professor Mazzanti, del dottor Di Donna e del dottor Sarchi.

Il ministro delle partecipazioni statali LOMBARDINI precisa innanzitutto che non gli è stato possibile presenziare alla seduta della Camera dedicata alle numerose interrogazioni ed interpellanze presentate a proposito del contratto di intermediazione collaterale a quello stipulato con la PETROMIN dall'ENI per una cospicua fornitura di petrolio essendo in quel giorno impegnato in difficili trattative sul problema di Bagnoli e su quello della nostra adesione al codice degli aiuti alla siderurgia proposto da altri paesi alla Comunità economica europea. Tali trattative, essendo state da lui iniziate, non potevano essere ad altri affidate: esse dovevano essere concluse prima della seduta pomeridiana del Consiglio dei ministri della Comunità, risultando all'ordine del giorno i problemi della siderurgia. I risultati di questi colloqui sono per molti aspetti preoccupanti: di questo si potrà parlare in altra occasione.

panti: di questo si potrà parlare in altra occasione.

Ricorda che quando fu nominato ministro per le partecipazioni statali entrambi i contratti - quello principale per la fornitura del petrolio e quello collaterale per il pagamento della commissione di intermediazione - erano stati firmati: ad essi era già stata data esecuzione. Ciò che può riferire alla Commissione sono le indagini che ha svolto dopo che il ministro Bisaglia lo ebbe ad informare delle voci che correavano a proposito delle « commissioni di intermediazione ».

Avuta questa informazione ha convocato subito il presidente dell'ENI per avere ogni ragguaglio. Con lettera dell'8 agosto gli ha quindi richiesto la documentazione completa relativa agli accordi concernenti la fornitura di petrolio dell'Arabia Saudita. Ebbe così una relazione scritta alla quale erano allegati oltre al precedente scambio di lettera con il suo predecessore Bisaglia, il contratto con la SOPHILAU, la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario al Ministero del commercio con l'estero e la sua risposta cui risulta allegata la concessa autorizzazione. Il contratto principale - stipulato con la PETROMIN - non disponibile a Roma gli fu inviato dall'ENI qualche giorno dopo. Nella lettera con cui questa documentazione gli veniva rimessa, il Presidente Mazzanti ricordava le varie e difficili iniziative per assicurare al paese adeguati rifornimenti petroliferi e le difficili condizioni che si sono dovute realizzare per avviare concrete trattative con l'Arabia Saudita: l'assunzione di impegni da parte dell'ENI di contribuire allo sviluppo tecnologico, economico e sociale dell'Arabia Saudita e il supporto politico del Go-

verno assicurato in occasione della visita del vice primo ministro, principe Fahad, avvenuta intorno alla metà del mese di maggio. Quanto al contratto di intermediazione, il presidente dell'ENI precisava che « durante queste trattative è emersa, anche in base ad alcuni suggerimenti della controparte, la convenienza di avvalersi dell'assistenza di una società di brokeraggio, la quale richiedeva la corresponsione di una provvigione riferita al valore delle ipotetiche forniture. Veniva da parte nostra attentamente valutata la validità e la credibilità di questa strada per il conseguimento del nostro obiettivo e la strada stessa risultava valida a seguito di alcune precise verifiche da noi fatte. Via via che da parte nostra si manifestava la disponibilità a seguire questa strada, apparivano dalla controparte chiari segnali di una maggiore disponibilità alla trattativa e alla fornitura ». A voce Mazzanti gli precisava che con il termine « società di brokeraggio » si è indicata la società che è stata poi dai mediatori segnalata per la riscossione dei compensi ad essi spettanti.

La sola apparente anomalia che risultò dall'analisi che poteva e doveva svolgere dell'intera documentazione riguardava la data del contratto principale (12 giugno) e quella del contratto con la SOPHILAU relativa alla intermediazione (10 luglio). Mazzanti gli poté però fornire una spiegazione: l'impegno a pagare la commissione era stato preso contestualmente alla conclusione delle trattative. Solo la formale redazione del contratto veniva rinviata di alcuni giorni per acquisire la certezza che l'operazione era andata a buon fine. Il 12 giugno, in verità, il contratto era stato firmato solo dall'AGIP. La PETROMIN lo firmerà solo qualche giorno dopo, come risulta dalla lettera del nostro ambasciatore nell'Arabia Saudita. Il contratto portava una strana clausola (all'articolo 2) per cui esso sarebbe diventato operativo solo quando la PETROMIN l'avesse deciso. Il che avveniva l'8 luglio: il contratto di intermediazione veniva firmato due giorni dopo.

Nella lettera del presidente Mazzanti che ha avuto modo poco fa di ricordare si esprimeva la preoccupazione che « è assolutamente necessario che tutte le informazioni relative alla trattative con l'Arabia Saudita rimangano riservate, pena l'interruzione, certamente non più recuperabile, di ogni rapporto con l'Arabia Saudita stessa ed un grave pregiudizio per gli altri rapporti del gruppo ENI con gli altri paesi produttori ».

Di tale preoccupazione si è dato carico mantenendo il più rigoroso riserbo nei confronti di tutti: delle iniziative e delle informazioni relative alla vicenda ha parlato solo con il Presidente del Consiglio e con i colleghi del Governo qualificati per i vari aspetti. Ha tuttavia cercato di raccogliere ogni voce o presunta informazione sul tema: doveva però ogni volta rendersi conto che si trattava di sospetti e di insinuazioni ai quali non si associavano elementi atti a trasformare gli uni e le altre in indizi e prove che potessero giustificare l'assunzione di specifiche iniziative.

Come era già avvenuto ad opera del precedente Governo la valutazione del caso e l'individuazione di iniziative, eventualmente da assumere, erano assunte dalla Presidenza del Consiglio in stretta collaborazione (o in una con) i ministri qualificati per i diversi momenti del problema: per non lasciare nulla di intentato ha prospettato l'opportunità che « anche con ricerche estese al Panama sia chiarita la situazione al fine di evitare sia inquinamenti di un contratto, per altro valido ed opportuno, sia la rottura di rapporti con l'Arabia Saudita quanto mai preziosi. In particolare occorre accertare che la predetta società panamense esisteva già al momento del contratto con la PETROMIN con funzioni di intermediazione e svolgere ogni ricerca che possa dare per quanto umanamente possibile garanzie della correttezza della operazione, secondo i canoni applicati normalmente ad operazioni del genere a livello internazionale ».

Attraverso propri canali, la Presidenza del Consiglio ha quindi accertato che la società SOPHILAU fu costituita a Panama

il 19 luglio 1977 e registrata al registro pubblico della Repubblica di Panama il 22 luglio dello stesso anno; in secondo luogo, che i soci fondatori, gli amministratori, il rappresentante legale ed i direttori non sono cittadini italiani; che lo oggetto sociale è quello di stabilire contatti e portare a termine affari con compagnie finanziarie e di investimento; infine, che il capitale sociale è di 10 mila dollari.

Risultava anche dalla documentazione acquisita che, nella predetta società, non erano rappresentati interessi italiani, che detta società era stata costituita prima della stipula del contratto di mediazione e che la società stessa aveva per oggetto sociale proprio quello di stipulare contratti di mediazione in ogni campo, e quindi anche in quello petrolifero.

Per ulteriori approfondimenti ha ritenuto qualche giorno dopo, d'accordo con il Presidente del Consiglio, di chiedere al presidente Mazzanti di « fornire ogni informazione sul ruolo e sulle funzioni effettivamente svolte da tutti coloro che a qualunque titolo e nei più vari modi sono intervenuti nella nota vicenda » sottolineando l'opportunità « che siano date tutte le più dettagliate informazioni sui tempi e sulle località in cui si sono svolte le attività di cui trattasi ». Nove giorni dopo l'ENI rispondeva indicando le attività svolte dall'ingegner Barbaglia e dal dottor Baldassarri nelle loro qualità rispettivamente di presidente e di amministratore delegato dell'AGIP, nonché dal dottor Sarchi, responsabile della direzione per l'estero dell'ENI, dal dottor Tesser, rappresentante dell'ENI in Arabia Saudita e dal dottor Di Donna responsabile della direzione attuazione dell'ENI. La versione dei fatti contenuta nella prima lettera ricevuta dal presidente Mazzanti, di cui ha più sopra informato, appariva così sostanzialmente confermata.

Sempre attento a captare e a verificare ogni voce relativa ai contratti (diretto e collaterale) per la fornitura del petrolio dall'Arabia Saudita ha chiesto all'ENI raggugli sulla fidejussione della quale è venuto a conoscenza attraverso infor-

mazioni pervenute soltanto il 9-10 ottobre, che l'ENI avrebbe concesso a garanzia del pagamento della commissione di « brokeraggio » e ulteriori precisazioni sulle modalità con cui è stato indicato l'operatore panamense per il pagamento della commissione stessa. Di questa sua richiesta, come di ogni altra sua iniziativa, ha sempre tenuto informato il Presidente del Consiglio al quale ha inoltre prospettato l'opportunità di una rinegoziazione con l'intermediario arabo delle modalità di pagamento della commissione. La valutazione fatta con il Presidente del Consiglio di questa proposta ci portò però a convenire che essa comportava un rischio troppo elevato di pregiudicare i nostri rapporti con l'Arabia Saudita con la prospettiva troppo incerta - e a tenue probabilità - di poter acquisire direttamente elementi a conferma della versione che della vicenda era stata data dall'ENI: una prospettiva comunque non certo tale da compensare il rischio anzidetto.

Alla sua richiesta di precisazioni l'ENI rispondeva immediatamente confermando che « la controparte ha richiesto che per il contratto parallelo vi fosse una garanzia rappresentata da una fidejussione bancaria. Da parte nostra si è cercato di evitare questa operazione soprattutto sostenendo che l'AGIP dava di per sé sufficienti garanzie. Non essendo possibile evitarla, l'operazione è stata attribuita alla nostra finanziaria internazionale TRADINVEST ». Veniva inoltre precisato, in risposta ad una sua richiesta, che era da escludere il passaggio di proprietà della società panamense alla vigilia del contratto parallelo, quale veniva insinuato dalle voci in circolazione. Tale valutazione del presidente dell'ENI non risultava invero in contraddizione con i risultati effettuati dalla Presidenza del Consiglio sulla SOPHILAU che sono stati più sopra ricordati.

La vicenda come è noto è stata portata a conoscenza del grosso pubblico da Gianni Gambarotta in un articolo apparso sul numero del 26 ottobre de *Il Mondo*. A Gianni Gambarotta che volle pre-annunziargli l'iniziativa disse che è sempre stato favorevole all'impegno della stampa a svol-

gere la sua funzione di informazione anche sui tempi più ardui, che solo si augurava che ciò avvenisse con senso di responsabilità - il che significa suffragare i sospetti quanto meno con la « rivelazione di indizi obiettivi » - e che soprattutto lo invitava ad evitare che certe versioni dell'opera di intermediazione potessero pregiudicare i rapporti con l'Arabia Saudita.

Gli ulteriori interventi della stampa sono a tutti noti. Cercò di conoscere da Nazzareno Pagani, l'autore degli articoli apparsi su *Panorama*, gli elementi obiettivi che suffragavano i sospetti assicurando che nell'eventualità che tali elementi fossero disponibili - e che quindi risultasse invalidata la versione fornita dall'ENI che per altro appariva logicamente coerente - non avrebbe esitato un momento a prendere tutte le iniziative conseguenti. Né da lui né da nessun altro ha avuto elementi siffatti suscettibili di indurre il Governo a modificare la versione dei fatti.

Gli è stato richiesto in varie interpellanze e interrogazioni di dichiarare se vi sono o meno interessi italiani implicati nella vicenda dell'intermediazione. Ciò che può dichiarare è che ha fatto ogni indagine che con i poteri di cui dispone e con i mezzi a disposizione poteva compiere per trovare ai sospetti espressi eventuali fondamenti obiettivi. Malgrado queste indagini i sospetti restano sospetti: nessun indizio o prova è stato ottenuto che possa consentire di affermare che sono implicati interessi italiani. Naturalmente per motivi logici che prevalgono su ogni altra considerazione non può neppure escludere in modo tassativo che gli illeciti che si insinuano sarebbero stati commessi se siano verificati. Per ragioni tecniche questi tipi di intermediazione rimangono necessariamente avvolti in una cortina che non permetterà mai, in mancanza di elementi altrimenti ottenuti, di vedere con sicurezza quanto l'intermediatore effettivo viene ad incassare. In situazioni obiettivamente incerte si crea spazio per una gamma di valutazioni soggettive. Esse però implicano il dovere di azioni conseguenti quando possono vantare un valore intersoggettivo,

il che si verifica quando i sospetti sono suffragati da indizi e prove.

Mentre quindi deve onestamente ribadire la spiacevole sua impossibilità ad escludere che si possano essere verificati inquinamenti del contratto di intermediazione, deve altrettanto onestamente osservare che anziché chiedere al Governo di provare ciò che è obiettivamente indimostrabile sulla base dei dati che era possibile ottenere, gli accusatori dovrebbero far conoscere quelle prove che sostengono di avere. Come ha già affermato non indugerà un solo momento a prendere le iniziative che allora appaiono possibili e doverose.

Mentre andava effettuando ogni indagine possibile in relazione alle voci che correvano sulla vicenda di cui trattasi, si è preoccupato di verificare la correttezza delle procedure con cui sono stati stipulati i contratti di fornitura del greggio e di commissione e con cui è stata concessa la fidejussione. Dubbi sono in lui sorti sulla correttezza della procedura con cui è stata concessa la fidejussione. Ciò malgrado l'opinione contraria che era stata espressa dal rappresentante della Corte dei conti nel Consiglio di amministrazione dell'ENI. Ha ritenuto quindi suo dovere, dopo una attenta analisi del problema ad opera anche dei suoi uffici, di sottoporre i dubbi insorti al presidente della sezione controllo enti della Corte dei conti.

Sull'attività delle finanziarie e delle società all'estero ha ritenuto opportuno indagare. Con lettere ai presidenti dei tre enti ha richiesto tempo fa tutte le informazioni necessarie per conoscere le attività svolte da queste società e la loro corrispondenza o meno a quelle previste dallo statuto.

Resta il problema della prassi relativa al pagamento di commissione di intermediazione del tipo di quella che qui si discute, una siffatta intermediazione essendo diventata un momento necessario nelle trattative per concludere affari con imprese di vari paesi. Non starà qui a discutere la moralità o meno dei comportamenti sottintesi. Chi conosce il suo pensiero non ha difficoltà a visualizzare la

sua opinione in materia. Purtroppo il nostro paese non può dare quella testimonianza che molti, come lui, si augurerebbero potesse essere data, perché non possiamo rinunciare a importare petrolio ed a svolgere lavori all'estero senza arrischiare una crisi traumatica per la nostra economia e per il nostro sistema democratico. Il problema quindi è di ricercare delle modalità che assicurino nella massima misura possibile che queste commissioni di intermediazione siano pagate alle persone qualificate e nella misura che è necessaria alla realizzazione della operazione principale. E bene subito avvertire che non vi è alcun sistema che possa garantire al cento per cento l'assoluta correttezza del pagamento della commissione di intermediazione. Chi la chiede infatti non lo fa per iscritto né è disposto a farla in presenza di testimoni.

Il Presidente sospende quindi brevemente la seduta per consentire di partecipare a votazioni in corso in Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 11,30).

Il ministro del commercio con l'estero STAMMATI premette di essere contento dell'occasione di rispondere ai quesiti che gli saranno mossi, convinto come è di avere operato nei limiti ed in conformità della vigente normativa e nell'interesse del paese.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Sarti, rispondendo in Aula alle numerose interpellanze ed interrogazioni presentate ha già delineato il quadro di fondo delle operazioni. Eviterà di ripetere le cose già dette, riassumendole solo ove occorra alla chiarezza del ragionamento, e si limiterà ad approfondire gli atti e le loro motivazioni relativi alla materia del proprio ministero, per i quali atti assume - come è ovvio - la piena responsabilità.

Con provvedimento n. V/357876 del 18 luglio 1979 il Ministero del commercio con l'estero ha autorizzato l'ENI a corrispondere in favore della società SOPHI-

LAU di Panama compensi di intermediazione in ragione del 7 per cento degli importi fatturati dalla PETROMIN di Riad, per l'acquisto di greggio. L'opera della SOPHILAU è stata rivolta a render possibile la conclusione di un contratto triennale di acquisto per complessivi 91.250.000 barili di greggio, nel periodo 1979-81.

Si rileva anche che da parte dell'ENI, presentatrice della domanda per conto della sua consociata AGIP, è stato dichiarato e sottoscritto che nella società SOPHILAU incorporated inc. - Apartado 850 - edificio Igra - Calle Aquilino de la Guardia, 8 - Panama, non sono rappresentati interessi italiani sotto alcuna forma. Tale dichiarazione fu esplicitamente richiesta dal proprio Ministero, agli effetti della legge n. 159.

Il prezzo di acquisto di tali quantitativi sarà quello ufficialmente stabilito di volta in volta dal Governo dell'Arabia Saudita, che risulta inferiore ai limiti massimi stabiliti dall'OPEC, in misura tale che, pur gravato della suddetta commissione, il costo finale è pur sempre conveniente rispetto ad altri paesi produttori (Iran, Libia), i quali, sia per motivi contingenti (Iran), sia per ragioni di politica estera generale (Libia), praticano prezzi di gran lunga più elevati.

Al momento della presentazione della domanda il prezzo per barile è stato indicato in 18 dollari USA, contro una media di 22 dollari del restante mercato. Da sottolineare anche nel contratto di fornitura la clausola secondo cui se il sistema ufficiale dei prezzi di greggio similari nell'area risultasse sensibilmente modificato e se in conseguenza di ciò il costo di acquisizione dei greggi arabi, comprensivo delle provvigioni, risultasse per l'AGIP sostanzialmente più alto del prezzo dei greggi similari nell'area, l'AGIP stessa avrebbe il diritto assieme all'altra parte contraente di riesaminare la situazione così determinatasi al fine di riaggiustare lo ammontare della provvigione.

I vantaggi concreti di questo tipo di contratto risultano bene evidenti: accanto ad un prezzo base per barile di 18 dollari, è previsto un ulteriore costo del

7 per cento, cioè di un dollaro e ventisei centesimi per barile, determinando un prezzo di acquisto finale di 19,26 dollari per barile, a fronte di un prezzo medio di 22 dollari, sul restante mercato, all'epoca in cui fu stipulato il contratto stesso.

La convenienza dell'acquisto, risultante da tale semplice calcolo aritmetico, non si può mai trasformare in uno svantaggio per il compratore, cioè in definitiva per la gestione valutaria (e quindi per la economia italiana) in quanto una già menzionata clausola contrattuale prevede il riaggiustamento della provvigione, nel senso di un suo ridimensionamento, qualora il prezzo del greggio saudita venisse aumentato e quindi la somma tra prezzo base e provvigione risultasse più alta del prezzo dei greggi simili nell'area.

La particolarità di questa clausola contrattuale non rientra negli schemi normali, non per la misura della provvigione, ma per questa possibilità di aggiustamento, ed è per tale motivo che si è reso necessario autorizzarla espressamente. Si tratta, quindi, gli sembra opportuno ripeterlo, di una percentuale sottoposta a clausola di revisione, assicurando in ogni caso la convenienza dell'acquisto.

A questo punto, poiché è pur necessario rappresentare le tappe del processo decisionale, gli sembra di dover ricordare che non poteva trascurare fra gli elementi da prendere in considerazione la natura della merce oggetto del contratto base. Una merce ferocemente contesa sui mercati internazionali, e tanto necessaria per mantenere immutato il ritmo del processo produttivo. Alla urgenza dei nostri fabbisogni si frapponeva la riluttanza dei paesi produttori a rendersi disponibili per le forniture da noi domandate.

È anche noto che la scarsità delle fonti energetiche - e del greggio in particolare - è determinata non tanto da obiettive limitate disponibilità di giacimenti, ma anche, e soprattutto, dalla « corsa al rialzo » del prezzo del greggio determinata dai paesi OPEC, mediante una rarefazione delle offerte, al contrario di quel che accadeva qualche anno fa quando erano gli

acquirenti ad essere ricercati per le compravendite di petrolio.

Può essere sottoposto all'attenzione della Commissione, che in presenza di questo problema ha anche ritenuto di effettuare alcune missioni all'estero - in Libia, in Irak, in Norvegia - per mantenere e rinsaldare cordiali relazioni politiche ed economiche con i paesi produttori di petrolio, nonché di fare qualsiasi tentativo per allontanare l'incubo della carenza di materie prime energetiche.

Del resto, queste missioni si sono collocate in una più vasta azione condotta da tutte le compagini governative succedutesi in questi ultimi anni, a partire dal verificarsi della crisi petrolifera, ed infatti, ad un'epoca precedente risalgono i contatti avuti con l'Arabia Saudita per i rifornimenti di cui adesso dobbiamo trattare. È in questo quadro che deve essere considerata la questione del contratto relativo all'acquisto del petrolio saudita.

Sulla base del citato provvedimento del Ministero del commercio con l'estero, che ha carattere e rilevanza esclusivamente valutaria: il pagamento delle commissioni deve avvenire sulla base della fattura emessa dal fornitore per ogni singolo quantitativo imbarcato, ed in proporzione allo stesso, l'ammontare delle somme che l'ENI può pagare in forza di tali intermediazioni è determinato in ragione del 7 per cento dei singoli quantitativi acquistati, come sopra detto, ai prezzi praticati dall'Arabia Saudita; il Ministero del commercio con l'estero emettendo la autorizzazione ha specificatamente delegato l'Ufficio italiano dei cambi, come è prassi, ad esaminare in via preventiva la idoneità della documentazione giustificativa comprovante la corrispondenza percentuale del trasferimento di valuta in rapporto a ciascuna singola fattura. Pertanto è all'UIC che dalle banche agenti è notificato ogni elemento necessario allo svolgimento dell'operazione; l'autorizzazione del Ministero in favore dell'ENI a pagare i ripetuti compensi di intermediazione è stata rilasciata sulla base di quanto stabilito dalla vigente legislazione valutaria ed in particolare del decreto-legge 6

giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1956, n. 786. Dopo aver richiamato gli articoli più interessanti di questa legge fa notare che le procedure regolamentari, attuative della suddetta legislazione valutaria, quali le circolari, sono emanate dall'Ufficio italiano dei cambi su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero e che pertanto il potere di autorizzare trasferimenti della specie appartiene al Ministero stesso.

In particolare la circolare UIC n. 1/370 del 28 dicembre 1977, che apporta alcune lievi modifiche ad una normativa in vigore da molti anni, disciplina, tra l'altro, le modalità di effettuazione dei trasferimenti per compensi di mediazione effettuabili di iniziativa bancaria, cioè con il solo intervento delle banche abilitate (le banche abilitate operano nei rapporti con l'estero come agenzie della Banca d'Italia).

Per le operazioni che si discostino dalla normale prassi commerciale occorre invece l'intervento autorizzativo dell'Ufficio italiano dei cambi o del Ministero del commercio con l'estero che è l'autorità primaria in questa materia, che può quindi delegare o avocare a sé detto potere autorizzativo.

Aveva già accennato al fatto che la particolarità della clausola relativa alla provvigione aveva reso necessaria una autorizzazione particolare; in effetti questa particolarità consiste nella possibilità della sua variazione in funzione del prezzo del greggio sugli altri mercati di approvvigionamento, nonché in una limitazione della somma mensile pagabile in valore assoluto, compresa tra 3.780.000 e 4.500.000 dollari, per una importazione media di 3.000.000 di barili al mese, salvo rinegoziazione del contratto per la corresponsione di una somma superiore.

La possibilità di rivedere e rinegoziare percentuali e valori assoluti non rientra nei normali usi commerciali e pertanto si è reso necessario l'intervento del Ministero per il commercio con l'estero dato che anche l'Ufficio italiano cambi si limi-

ta in genere ad autorizzare operazioni lievemente difformi dai normali usi commerciali (ad esempio percentuali leggermente maggiori del consueto) mentre invece rinvia al Ministero per qualsiasi altra richiesta (ad esempio pagamenti di provvigioni in via anticipata rispetto all'importazione o all'esportazione della merce, anziché in via posticipata, eccetera).

Questa autorizzazione è stata pertanto rilasciata nel più assoluto rispetto delle correnti procedure, cioè sulla base di una istanza in carta legale debitamente protocollata e prevede degli adempimenti adeguati alla natura dell'operazione, il cui rispetto è stato affidato al controllo dell'Ufficio italiano dei cambi, cioè all'organo istituzionalmente preposto a tale compito.

Al provvedimento è stata data la qualificazione di « riservato » per una doverosa cautela nei confronti del paese esportatore e non perché esso risultasse criticabile in alcun modo per quanto riguarda la vigente legislazione italiana, in modo tale da farne oggetto di una trattazione segreta. La sua registrazione e l'inoltro a destinazione sono stati effettuati secondo la normale prassi.

E, inoltre, ovvio che ogni carattere di riservatezza sarebbe comunque del tutto relativo dal momento che la procedura prevede l'intervento di enti ed istituzioni estranei alla pubblica amministrazione per effettuare i trasferimenti valutari sulla base di probante ed esauriente documentazione. Comunque non è contestabile il fatto che l'ammontare percentuale delle provvigioni deve ritenersi conforme ai normali usi commerciali per tale tipo di operazione e per il paese considerato, ove si tenga conto delle circostanze di particolare interesse per l'approvvigionamento di greggio, e della logica di mercato, in assenza di una legislazione internazionale indicativa di parametri e percentuali per i compensi di intermediazione. A tale proposito giova ricordare che il codice OCSE per la liberazione delle operazioni invisibili correnti prevede l'obbligo, a carico dei singoli Stati membri, di consentire liberamente il trasferimento dei compensi di mediazione (voce B/2 « *Commissions*

et courtages»), osservando inoltre che essi si riferiscono sia all'acquisto sia alla vendita delle merci.

Il Trattato di Roma include le « Commissioni e provvigioni » nell'allegato III, elenco delle transazioni invisibili, contemplato nell'articolo 106 del Trattato stesso. In più, la direttiva CEE n. 64/224 prevede addirittura piena libertà per gli affari di intermediazione condotti da residenti in qualsiasi paese comunitario; ciò dimostra che anche in paesi ben più severi del nostro in materia di controlli valutari si ritiene pienamente ammissibile la figura dell'intermediario.

Nella sua istanza, l'ENI per descrivere il titolo al quale corrispondere il compenso alla società SOPHILAU, ha due volte impiegato il termine di « provvigioni » ed una terza volta il termine di « prestazioni di assistenza e consulenza tecnica ».

Questo ultimo termine è quello che nelle consuetudini internazionali viene usato dalle società di intermediazione per autodefinire il loro genere di attività e quindi il contrasto è di natura soltanto formale, giacché in sostanza si tratta di provvigioni relative ad un'attività consistente nel mettere a contatto compratori e venditori, utilizzando ovviamente a tale scopo proprie conoscenze del mercato, delle persone, delle prospettive e programmi di operatività delle due parti.

In altre parole, nella fattispecie, il termine esatto per definire tale compenso è quello recepito nel provvedimento del Ministero del commercio con l'estero, cioè « provvigioni », sulla base dell'esame del contenuto giuridico ed economico del contratto in parola.

Nel caso specifico invece è chiaramente indicata la variabilità del compenso a seconda del vantaggio che può ricavarsi dall'operazione sottostante, fino a scomparire del tutto nel caso in cui l'acquisto di greggio si rivelasse non più vantaggioso con riferimento al prezzo dello stesso su altre zone similari.

È addirittura previsto il riesame della situazione, eventualmente determinatasi

nei suddetti nuovi termini, al fine di riaggiustare l'ammontare della provvigione, e questo conferma che si tratta di un pagamento correlato al vantaggio economico della operazione anziché ad una attività di consulenza e di assistenza tecnica.

Nell'autorizzazione è stata prevista per l'ENI la possibilità di corrispondere in favore dell'intermediaria di Panama, a titolo di provvigioni, importi mensili variabili da un minimo di dollari 3.780.000 fino ad un massimo di dollari 4.500.000, per il periodo dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1981.

Considerando che la media delle forniture saudite è di 3 milioni di barili al mese, da un altro semplice calcolo aritmetico se ne ricava che il costo della fornitura mensile, al prezzo di 18 dollari al barile ammonta a 54 milioni di dollari, per cui la provvigione del 7 per cento ammonterebbe alla già citata cifra di 3.780.000 dollari (prezzo finale dollari 19,26 cioè $18 + 1,26$). L'importo massimo delle provvigioni da corrispondere in un mese, determinato in dollari 4.500.000, corrisponde al 7 per cento di un prezzo base di dollari 21,48 per barile circa, riferito alla stessa quantità di 3 milioni di barili al mese. Quindi, nell'ipotesi estrema, il costo complessivo massimo sarebbe di una punta di dollari 22,98 circa nell'arco di tempo che va fino al dicembre del 1981 (dollari 21,249 prezzo base + 1,50 di provvigione). Ove ci fosse una tendenza al superamento di tale punta, alla fine del primo anno le parti possono rinegoziare l'importo, comunque il costo del greggio saudita sommato alla provvigione non potrà essere superiore a quello di mercato delle aree similari, altrimenti la provvigione del 7 per cento dovrebbe essere ridotta per scendere a detto livello massimo. Nel caso in cui si rendesse necessario corrispondere una provvigione che in valore assoluto superasse in un mese il citato tetto di 4,5 milioni di dollari, sarebbe ovviamente necessaria una nuova autorizzazione.

In conclusione può affermarsi che gli esborsi per provvigioni devono avvenire secondo modalità del tutto precise e quindi non possono essere effettuati ad arbi-

trio dell'AGIP, dal momento che c'è una percentuale massima di provvigioni del 7 per cento, da un valore massimo assoluto di 4,5 milioni di dollari al mese ed infine da una quantità media di 3 milioni di barili al mese che peraltro sarebbe auspicabile vedere aumentare per le gravi carenze di scorte di greggio.

Con profondo rispetto per la Commissione si permette di pregare i suoi componenti di voler considerare tutta l'importanza degli interessi che sono in gioco: un paese dove la componente estera si avvicina al 25 per cento del PIL deve considerare con estremo realismo la situazione dei mercati internazionali, dove gli operatori sono mossi da motivi non altruistici e dove il fenomeno delle intermediazioni, delle consulenze, delle commissioni è una realtà consolidata. Salva l'ipotesi di reati, penalmente perseguibili, si è visto che gli « usi » sono tendenzialmente conformi; che una distinzione fra operatori privati ed imprese pubbliche e semipubbliche « spazzerebbe » queste ultime; che l'unica cosa cui si può pensare per il futuro è a qualche forma riservata di « garanti »; e che l'altezza delle provvigioni è ovviamente diversa da caso a caso, e dipende dalla importanza e dall'efficacia della intermediazione, dalla natura della merce, dalla situazione del mercato.

Il presidente dell'ENI, professor MAZZANTI, premette che le caratteristiche e la genesi del contratto ENI-Arabia Saudita sono già state illustrate dal Governo: naturalmente è a disposizione della Commissione per fornire tutti i chiarimenti che saranno necessari. Ma chiede il suo consenso per soffermarsi anzitutto su alcune considerazioni che ritiene vitali per l'ente che presiede.

Scopo primario dell'ENI, fin dalla sua nascita, è sempre stato quello di assicurare gli approvvigionamenti energetici del paese. Per quanto riguarda il petrolio, quest'opera viene condotta attraverso la ricerca mineraria in Italia e all'estero; ma anche, e questa pure è parte rilevante del suo lavoro, attraverso acquisti, realizzati prevalentemente mediante accordi di-

retti con i paesi produttori con contratti a medio e lungo termine. Un'opera certamente difficile, diventata molto più ardua negli ultimi tempi, da quando il mercato petrolifero, a seguito delle ripetute crisi, si è trasformato in un mercato dominato da chi vende e non da chi compra, con un'offerta resa rigida dalle disponibilità e dalle politiche dei paesi produttori, e una domanda che di fatto i paesi consumatori non sono ancora riusciti a contenere.

Per competere su questo mercato, l'ENI ha soprattutto due carte da giocare. La prima è data dalla sua immagine di compagnia di Stato, con una tradizione innovativa nei confronti dei paesi produttori e che opera nell'interesse di un paese che ha relazioni amichevoli con questi Stati.

Un'immagine insomma che è uno dei nostri patrimoni più preziosi, e che consente all'ENI di presentarsi con un volto sostanzialmente diverso da quello delle multinazionali private. La seconda è la sua struttura di gruppo integrato, in grado di offrire parallelamente agli acquisti di petrolio accordi di cooperazione tecnologica, forniture di impianti e servizi, investimenti nei paesi produttori, iniziative congiunte in molti settori importanti per l'economia di questi paesi. Ma può anche accadere che tutto questo non basti. L'ENI infatti - alla stregua di altri grandi gruppi pubblici e privati - opera su un mercato internazionale in cui non è infrequente anche il ricorso alla intermediazione di terzi per promuovere l'ottenimento di contratti.

In particolare l'assistenza e l'intermediazione sono molto importanti quando si deve entrare sui mercati nuovi, dove è necessario utilizzare una conoscenza approfondita dei meccanismi di decisione e del formarsi delle disponibilità petrolifere. Per altro si può certamente dire che questa prassi non è limitata al settore petrolifero.

Per quanto riguarda gruppi come l'ENI, spetta al presidente assicurare che il ricorso a questo strumento sia contenuto al minimo e limitato ai casi di necessità, nei quali l'importanza dell'obiettivo e le

difficoltà del suo conseguimento, lo rendono effettivamente indispensabile.

La particolare rilevanza e delicatezza di questo primo contratto con l'Arabia Saudita lo indusse ad aggiungere a questo criterio generale di comportamento una specifica direttiva perché nella intermediazione non fossero prese in considerazione eventuali iniziative di italiani, e perché fossero effettuati tutti i passi necessari per la più assoluta trasparenza amministrativa.

La cronaca delle trattative è già nota alla Commissione che già sa dalla illustrazione fatta in Parlamento dal ministro Sarti quali gravi impegni di approvvigionamento petrolifero il gruppo ENI si trovò a dover fronteggiare nei primi mesi di quest'anno. Si trattava di una situazione di emergenza, e in questi termini fu percepita dal Governo.

A quell'epoca, oltre alla preannunciata riduzione degli approvvigionamenti all'Italia da parte delle compagnie petrolifere internazionali dell'ordine dell'8-10 per cento e ad un ancora più drastico taglio dei programmi di approvvigionamento degli operatori indipendenti, si riscontrava un livello di scorte assai basso e condizioni di acquisto dei prodotti finiti sul mercato libero internazionale inaccessibili, tenuto conto dei livelli dei prezzi interni.

In queste condizioni fu impostata una strategia mirante ad aumentare le forniture ottenute dall'ENI con contratti a lungo termine, strategia che diede alcuni importanti risultati innanzitutto nei paesi in cui l'ENI era già presente: un aumento delle forniture dall'Irak e una conferma delle forniture libiche in un momento in cui questi paesi tendevano a ridurre le loro esportazioni di petrolio; e anche una apertura con l'Iran che portò solo a risultati limitati nell'immediato, a causa delle vicende di quel paese.

Ma tutto questo non bastava a far fronte al compito imposto all'ENI dalla grave situazione petrolifera. Per questo fu deciso, d'accordo con il Governo, e in particolare con l'intervento del Ministero degli esteri, di impostare una incisiva azione volta ad ottenere un contratto di greg-

gio di rilevante importanza dall'Arabia Saudita.

L'ENI e l'AGIP avviarono l'azione con una missione a Riad a fine aprile, nella quale tuttavia non si raccolsero affidamenti significativi.

A metà maggio, fu posta un'importante premessa politica con la visita a Roma del vice-primo ministro Fahad. Ma alla luce dei successivi contatti, che non configuravano ancora una ipotesi di trattativa, ma anzi nel corso dei quali si manifestavano crescenti difficoltà ad avviare trattative concrete, l'ENI e l'AGIP dovettero constatare che queste premesse non erano da sole sufficienti e che, per avere possibilità di giungere ad una soluzione positiva, era necessario anche ricorrere alla collaborazione di un intermediario.

Del resto, già nel recente passato aperture a livello politico non avevano dato luogo ad esiti positivi. Basterà ricordare a questo proposito le numerose visite di Stato e i frequenti contatti politici tra Arabia Saudita e Italia dal 1973 ad oggi. Visite e contatti che, nonostante il clima di fattiva collaborazione in cui si svolgevano, e le pressanti richieste da parte italiana, non furono mai seguite da contratti di fornitura.

La validità della nostra decisione è dunque confermata dal fatto che questa volta il contratto fu ottenuto. Il contratto è di enorme importanza per l'ENI per molte ragioni. Anzitutto perché ci consente di entrare in un'area da cui finora l'ENI era stato escluso, aprendo anche prospettive molto positive di collaborazione per molte società italiane, interne o esterne al gruppo. Ma anche, nell'immediato, per la rilevante quantità di greggio che l'ENI ha potuto assicurarsi, greggio di ottima qualità ottenuto in una fase in cui tutti gli altri produttori tendono a restringere l'offerta. E infine per il prezzo, che pone questo contratto tra i più convenienti mai realizzati dall'ENI, anche includendo il costo della mediazione, che deve essere valutato in relazione alla importanza del contratto.

Quando da parte dell'ENI fu rilevata chiaramente la necessità di avvalersi di

una mediazione, e fu trovata una mediazione che avesse le premesse della migliore efficacia e del non coinvolgimento di interessi italiani - secondo le direttive da lui date -, prospettò questa necessità al Presidente del Consiglio. Successivamente ne parlò con il ministro delle partecipazioni statali e ne discusse con il ministro del commercio estero, ai fini della presentazione di una formale richiesta di autorizzazione al pagamento della mediazione, richiesta che fu inoltrata al Ministero del commercio estero il 10 luglio, dando così vita ad una operazione soggetta a tutte le autorizzazioni e ai controlli prescritti dalla legge. Certo le formulazioni ufficiali comportano necessariamente aspetti di limitata riservatezza, e non a caso le prime voci su questo contratto sono nate quasi in contemporanea alla sua conclusione. Ma proprio perché l'ENI non aveva e non ha nulla da nascondere, si è ritenuto che si dovessero adottare queste procedure.

Fin dall'inizio, ancor prima che il contratto fosse firmato, hanno avuto la sensazione di un vivo interesse su questa trattativa da parte di diversi ambienti. E anche questo li spingeva, ovviamente, alla massima attenzione e cautela nello svolgimento della pratica. Oggi all'ENI, al suo presidente e ai suoi collaboratori vengono rivolti due generi di accuse.

La prima è di essersi avvalsi di una intermediazione, quasi che questo fosse in sé uno strumento da bandire. Ribadisce che si tratta invece di uno strumento a cui si fa ricorso in certe situazioni di mercato. Da domani Governo e Parlamento possono anche vietarne l'uso alle aziende a partecipazione statale e naturalmente il gruppo ENI si adeguerebbe subito a questa direttiva. Ma prima di imporre un tale limite alle aziende pubbliche, sarebbe opportuno valutarne attentamente tutte le conseguenze, anche al di fuori del settore petrolifero.

La seconda accusa, la più grave, è di aver usato questo strumento, o di aver acconsentito a che si usasse, per finanziare partiti, correnti o uomini politici. È una accusa che respinge nel modo più ca-

tegorico. È pronto a confutarla in tutte le sedi, ma chi accusa deve presentare prove o quanto meno indizi. E non articoli di giornali che mescolano abilmente fatti veri, facilmente desumibili da documenti ufficiali, con costruzioni finanziarie inventate o note soltanto all'estensore dell'articolo. Di fronte alle preoccupazioni del Parlamento non può che ribadire che l'intermediazione era necessaria per ottenere il contratto; che essa riguardava interessi esterni all'Italia - tanto che aveva dato una direttiva per la quale doveva essere esclusa la collaborazione da parte di persone italiane -; e che tutta l'operazione è stata condotta con procedure facilmente verificabili.

Ribadisce che respinge queste accuse nel modo più categorico. Crede che il suo comportamento in tutti questi mesi testimoni di questo sforzo di chiarezza. Se ha ritenuto di mantenere il silenzio fino ad oggi, e di non confutare pubblicamente le accuse è perché ha ritenuto doveroso lasciare che il Governo fornisse le prime risposte su queste vicende. E anche perché si augurava che il clamore su questo contratto non crescesse al punto da poter provocare conseguenze internazionali.

È stato detto che per non inquinare le acque della politica italiana, si può anche rinunciare a un contratto di oltre dodici milioni di tonnellate di greggio. Ma il Parlamento deve sapere che qui non è in gioco solo questo contratto, ma una complessa rete di rapporti con i paesi produttori di petrolio. Rapporti che possono essere gravemente compromessi, tutti, dalla pubblicità data a queste vicende.

Ora l'ENI si trova, ancora una volta, ad operare in una situazione petrolifera molto difficile. Non è qui, sia chiaro, per fare del terrorismo petrolifero, per giustificare o chiedere avalli a comportamenti irregolari in nome dello stato di necessità. L'ENI ha infatti agito e agisce nell'ambito delle leggi e delle direttive dell'esecutivo, e mantiene puntualmente informato il Governo dei suoi comportamenti.

Ma si sente in dovere di chiedere al Parlamento di contribuire a mantenere all'ENI quella pienezza di poteri che deriva

dalla fiducia delle forze politiche e sociali che credono nel ruolo di questo ente. In tutti questi mesi, da quando ha assunto la presidenza dell'ENI, ha cercato di intensificare l'impegno dell'ENI nell'energia, soprattutto nel campo degli approvvigionamenti petroliferi la cui carenza costituisce una delle minacce più immediate alla nostra economia. Sa che questo impegno, accanto a giudizi positivi, ha suscitato critiche e preoccupazioni, in parte comprensibili e in parte, forse, ispirate da chi vorrebbe che l'ENI fosse condannato a una politica di mera sopravvivenza. Ma se, come ritiene, c'è oggi più che mai bisogno del lavoro dell'ENI, bisogna restituire all'ente e a chi ci lavora la possibilità di operare con serenità, con un'immagine interna e internazionale che non deve essere offuscata da una cappa di ingiustificati sospetti.

È fiducioso che la magistratura, alla quale ha fornito tutti gli elementi di sua conoscenza, possa contribuire a quest'opera di chiarezza nell'ambito delle sue competenze. Ma innanzitutto al Parlamento chiede che l'ENI e il suo presidente siano giudicati in base ai comportamenti effettivi, e non su campagne di stampa o peggio su voci diffamatorie.

Conclude dichiarandosi a disposizione della Commissione per illustrare nei dettagli lo sviluppo del contratto con l'Arabia Saudita, o, se si preferisce, per passare direttamente alle domande.

Il deputato LABRIOLA, al quale si associa il deputato MELLINI, chiede al Presidente di disporre la registrazione stenografica del dibattito a fini interni per un migliore svolgimento dei lavori.

Il Presidente LA LOGGIA comunica alla Commissione che la Presidenza della Camera, alla quale ha già sottoposto tale quesito, non ha ravvisato, a norma di regolamento, di accogliere tale richiesta. Comunque sarà sua cura interpellare nuovamente il Presidente della Camera. Comunica altresì che la seduta pomeridiana, vista la larga partecipazione dei deputati, si svolgerà nell'aula dei Gruppi.

Il deputato DI VAGNO, al quale si associano i deputati DE CATALDO e DEL PENNINO, chiede che la Commissione ascolti il ministro delle partecipazioni statali dell'epoca BISAGLIA, nonché l'allora Presidente del Consiglio ANDREOTTI.

Dopo interventi dei deputati CICCHITTO, GAMBOLATO, LABRIOLA, MANFREDO MANFREDI, su proposta del Presidente LA LOGGIA, rimane stabilito di convocare per le ore 15 l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le decisioni circa eventuali ulteriori iniziative nella materia oggetto dell'audizione.

Il deputato MINERVINI chiede di conoscere le ragioni per le quali non siano stati esibiti i documenti da lui richiesti e in particolare la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AGIP e il verbale di riunione della giunta esecutiva dell'ENI, in occasione della ratifica del contratto di cui si sta discutendo.

Il deputato CRIVELLINI chiede di conoscere maggiori dettagli sulla prassi valutaria seguita dal Ministero per il commercio estero anche in relazione alle vicende collegate con il contratto di fidejussione, nonché se il presidente dell'ENI era a conoscenza delle decisioni politiche del governo saudita in tema di politica delle forniture. Chiede quindi di conoscere le ragioni che hanno spinto il dottor Di Donna a dissociarsi dalle decisioni prese dal vertice dell'ENI in tema di fidejussione e se la percentuale di intermediazione sia effettivamente pari al 7 per cento come indicato. Conclude domandando se la giunta dell'ENI sia mai stata informata della stipula del contratto con la PETROMIN e se in quella occasione il dottor Necci abbia espresso un suo dissenso; nonché se la notizia della corresponsione di un premio di 80 milioni di lire al dottor Sarchi corrisponda a verità.

Il ministro STAMMATI, rispondendo alle domande del deputato CRIVELLINI, comunica alla Commissione di avere esaminato prima di concedere la necessaria autorizzazione la domanda pre-

sentata dall'ENI insieme a copia del contratto concluso tra la prima e la PETROMIN; nonché copia delle lettere inviate dall'AGIP alla SOPHILAU e di avere inoltre proceduto a intese e spiegazioni verbali con i dirigenti della compagnia di bandiera. Rispondendo alle successive domande del deputato CRIVELLINI, precisa di non essere stato a conoscenza della garanzia concessa da una società estera all'ENI in quanto il problema non era di competenza del suo dicastero. Circa l'ammontare della percentuale di intermediazione, come era possibile già intravedere nelle sue comunicazioni alla Commissione, ritiene congrua la medesima. Si tratta di una prassi largamente seguita sul mercato internazionale. Circa il caso specifico, l'eventuale pagamento di tale ammontare era inoltre circondato da una serie di clausole di garanzia a salvaguardia che rendevano l'intero contratto di acquisto del greggio estremamente vantaggioso: anche perché un eventuale aumento del prezzo della fornitura avrebbe comportato la rinegoziazione della stessa percentuale indicata.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, rispondendo al deputato CRIVELLINI, fa presente di non essere al corrente della specifica riunione del Comitato del petrolio dell'Arabia Saudita indicata dallo stesso parlamentare. Da parte sua, non può che ricordare avvenimenti che coinvolsero direttamente l'Ente e la sua presidenza. A tal fine precisa di essersi recato intorno all'1 giugno 1979 in Arabia Saudita e di avervi potuto riscontrare una situazione ancora difficile e contraddittoria al punto che la società PETROMIN dilazionò la firma del contratto, che avvenne soltanto l'8 luglio e fu comunicata via telex. In merito alla decisione presa dal Governo Saudita in data 1° luglio, circa la possibilità di giungere ad un aumento della relativa produzione di greggio, dichiara che, comunque, anche ove tale decisione fosse stata presa sul piano formale, ciò non avrebbe comportato un meccanico aumento della fornitura di greggio all'Italia, essendo molto viva la

concorrenza tra diversi paesi per aggiudicarsi la produzione di petrolio saudita.

Circa il problema della congruità della percentuale di intermediazione, pari al 7 per cento, si dichiara talmente sicuro da non temere alcuna possibile smentita: per greggi con prezzi ufficiali ancora più elevati le percentuali di intermediazione, vigenti sul mercato internazionale, sfiorano il 12 per cento e vanno anche oltre tale percentuale. Del resto egli stesso, in altre occasioni, ha provveduto ad informare gli organi di governo per altre ipotesi contrattuali che poi non si sono realizzate. A tal proposito ricorda un recente contratto per 3 milioni di tonnellate di petrolio, la cui stipula avrebbe comportato il pagamento di una provvigione pari ad oltre il doppio di quella in precedenza indicata: contratto che, anche per questi motivi non è stato concluso, forse commettendo così un errore, considerato il fatto che, nel prossimo anno, il *deficit* dell'*import* petrolifero italiano sfiorerà i 22 milioni di tonnellate.

Circa il problema del richiesto intervento della giunta dell'ENI premette che lo stesso organismo per prassi non è mai coinvolto in una attività di controllo sui contratti, stipulati dalle società operative. Nel caso specifico, fu lui stesso a comunicare alla giunta le caratteristiche generali dell'operazione; ma solo per dimostrare l'importanza dell'accordo realizzato. Rispondendo ad una interruzione dei deputati GAMBOLATO e MINERVINI, precisa che del contratto con l'Arabia Saudita la giunta ebbe occasione di discuterne, una seconda volta, in sede di giunta esecutiva dell'ENI, in concomitanza con le prime polemiche apparse sulla stampa. Circa il presunto contrasto verificatosi nella giunta con l'avvocato Necci nega che tale contrasto si sia mai manifestato.

Il dottor SARCHI, rispondendo all'onorevole CRIVELLINI, il quale aveva chiesto se rispondeva a verità l'ipotesi che l'ENI gli avesse corrisposto un « regalo » di 80 milioni quale compenso per la stipula del contratto con la PETROMIN, precisa come non di regalo si possa parlare,

ma di un premio, per altro pari a 25 milioni, regolarmente contabilizzato nei libri della società e comunque non strettamente collegato con il suddetto contratto, bensì al complesso dell'attività da lui svolta dal mese di marzo e che ha portato alla conclusione di importanti trattative.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, rispondendo ad una interruzione del deputato GAMBOLATO, il quale aveva chiesto di sapere se il pagamento di tale premio corrispondesse a una prassi costante nell'ENI, precisa che, nel corso della propria presidenza, quello a favore del dottor Sarchi costituisce l'unico caso di premio di tale natura. Tale scelta è stata motivata dal notevole carico di lavoro e dallo spirito di dedizione dimostrato dal dottor Sarchi nella sua delicatissima attività dal mese di marzo fino all'estate di quest'anno. Comunque non sussistono motivi che impediscano ad altri dirigenti dell'ENI di conseguire analoghi riconoscimenti.

Il dottor DI DONNA precisa quindi di essersi recato il 4 luglio scorso a Ginevra per incontrare un alto funzionario della Banca Pictet, il signor Egger, quale rappresentante del titolare dell'intermediazione. Si trattava di mettere a punto gli aspetti tecnici ed esecutivi dell'operazione e di definire in particolare la copertura del contratto, con una apposita garanzia data da una banca internazionale. Nel corso di quelle trattative ricorda di aver tentato di convincere la controparte e recedere da tale richiesta, ma di aver avuto come risposta che tale potere esorbitava dal mandato del suo interlocutore. Preso atto di tale dichiarazione si era riservato di riferire il contenuto di suddetti colloqui al presidente dell'ENI ritenendo che, in alternativa, la garanzia richiesta potesse essere fornita direttamente da una società del gruppo ENI.

Ricevuta successivamente via telex la bozza, che il signor Egger aveva ritenuto erroneamente potesse essere già impegnativa, aveva trasmesso la suddetta documentazione al presidente dell'ENI per

chiedere a quest'ultimo che la garanzia fosse direttamente fornita da una finanziaria dell'ENI e comunque non nei termini così ampi, come indicati nel testo trasmesso. In accordo con il presidente dell'ENI, ricorda, quindi, di aver attivato una diversa procedura volta a coinvolgere direttamente nell'operazione la società finanziaria TRADINVEST del gruppo ENI. Nel corso di tale procedura sorsero, tuttavia, altre difficoltà per cui fu necessario portare a termine un negoziato ulteriore, fino a giungere alla stipula di un nuovo testo dove il riferimento al contratto di fornitura fosse esplicito ed evidente. A tal proposito precisa che personalmente era contrario all'ipotesi stessa di una garanzia e che solo in subordine era favorevole a modificare se non altro le clausole più insoddisfacenti: posizioni, queste, che aveva comunicato con lettera allo stesso presidente dell'ENI.

Dal canto suo il consiglio di amministrazione della TRADINVEST si era dimostrato contrario alla prima ipotesi di garanzia, così come era stata elaborata dal signor Egger a causa sia dell'elevato ammontare della stessa, sia dell'indeterminatezza di alcune clausole del contratto. Per giungere alla elaborazione di un nuovo testo, con la collaborazione del consiglio di amministrazione della TRADINVEST di cui si voleva un voto unanime era necessario da parte sua poter esprimere un giudizio di merito sull'intera operazione: competenza questa che esorbitava dai suoi compiti e per la quale chiese ed ottenne dal presidente dell'ENI espressa autorizzazione. Fu così possibile giungere alla stipula di una lettera di garanzia radicalmente diversa dalla prima ipotesi formulata.

Il Presidente LA LOGGIA sospende quindi la seduta avvertendo che essa riprenderà alle 15,30 nell'Aula dei gruppi.

(La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16).

Il deputato DE CATALDO, ponendo numerosi e specifici quesiti innanzitutto al

presidente dell'ENI, chiede in particolare se è in grado di riferire sul prezzo pagato in quello stesso periodo, cioè nella primavera scorsa, da altri acquirenti di greggio dall'Arabia Saudita e sulle percentuali normalmente praticate all'epoca per intermediazione nonché sull'eventuale ricorso, in epoche precedenti, da parte dell'ENI ad attività di intermediazione e con quali percentuali. Lo invita infine a fornire ulteriori precisazioni in ordine ai tempi ed alle modalità del contratto principale e di quello con la SOPHILAU.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, precisa innanzitutto che, mentre le condizioni praticate dalle quattro compagnie ARAMCO, cui va la gran parte della produzione del greggio saudita, non sono note, per quanto concerne i prezzi praticati dalla PETROMIN, destinataria di una percentuale molto ridotta della produzione complessiva del greggio saudita, sono - a quanto è dato conoscere - inferiori sia ai prezzi ufficiali praticati dall'Arabia Saudita, sia a quelli praticati da altri paesi produttori di petrolio situati nella stessa area. In particolare il prezzo ufficiale praticato dalla PETROMIN, nello scorso luglio, era di 18 dollari al barile.

Deve altresì sottolineare che sono stati prospettati all'ENI, sia di recente che all'epoca, per forniture di petrolio, prezzi con provvigioni superiori a quella pagata nel caso in esame. Nel ribadire di non essere a conoscenza se nel passato l'ENI si sia servito di intermediazioni in occasione di altri contratti, ricorda per altro che nel 1973 l'ente di Stato, pur di ottenere forniture di greggio dall'Arabia Saudita, aveva previsto un compenso dell'ordine all'incirca del sette per cento per intermediazione; ma in quell'occasione il contratto non andò poi in porto. Ritiene opportuno, per quanto attiene alle altre questioni, ricordare, sia pure per sommi capi, la intera storia della trattativa, caratterizzata da grosse difficoltà di avvio. Infatti, salvo il precedente tentativo del 1973, per altro fallito, non vi erano mai stati rapporti di fornitura di greggio tra Italia e Arabia Saudita. L'impostazione di que-

sto rapporto inizia pertanto a fine aprile scorso con una sua visita a Riad in compagnia del dottor Sarchi, del presidente dell'AGIP, Barbaglia, e di altri dirigenti dell'ENI e dell'AGIP. Nel corso dei colloqui, cui presenziò anche l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, con rappresentanti della PETROMIN, vennero da questi ultimi evidenziate grosse difficoltà di disponibilità di greggio per eventuali forniture all'ENI.

A questo primo deludente incontro seguivano successive iniziative del rappresentante permanente dell'ENI, in Arabia Saudita, Tesser, e dell'ambasciatore italiano in quel paese volte a sollecitare una risposta della PETROMIN alla lettera loro inviata, al rientro in Italia, dallo stesso presidente dell'ENI.

Alla luce delle generiche dichiarazioni di disponibilità rilasciate dal vice primo ministro saudita, principe Fahad, nel corso di una conferenza stampa tenuta durante la sua visita a Roma, a metà dello scorso maggio, si inviava un ulteriore sollecito alla PETROMIN per avviare le opportune trattative. Ma anche allora la risposta fu deludente, venendo ogni atteggiamento subordinato alla produzione di greggio disponibile. Fu a questo punto e alla luce dei progressi, infruttuosi tentativi esperiti, che la dirigenza dell'ENI ravvisò l'opportunità di ricorrere alla intermediazione. Ne seguivano contatti con una persona assai qualificata nel mondo petrolifero - né di nazionalità italiana, né di nazionalità saudita - perché fornisse questo necessario apporto di consulenza. Subito dopo, diversamente da quanto registrato fino a quel momento, si cominciò finalmente a parlare con la controparte di quantitativi della fornitura, anche se solo ad un livello esiguo quale 30-40 mila barili al giorno. Lo stesso intermediario comunicò che la controparte era pronta a far firmare il primo accordo, il che avvenne il 12 giugno a Riad. L'accordo venne firmato solo dall'amministratore dell'AGIP, Eugenio Baldassarri, ma non fu controfirmato dalla PETROMIN, che, anche allora, ribadì di non poter assumere precisi impegni in

quanto ignorava ancora i quantitativi di greggio disponibili e appose la insolita clausola secondo cui la data effettiva dell'entrata in vigore del contratto (e quindi l'inizio delle forniture) sarebbe stata comunicata dal venditore al compratore entro il 31 dicembre 1981.

Al rientro in Italia, si richiese l'intervento del mediatore sia per pervenire ad una rapida conclusione del contratto, sia per acquisire le corrispondenti forniture, ma solo l'8 luglio veniva dato dalla PETROMIN il via per le forniture. D'altro canto dalla fine di maggio l'ENI si era assunto l'impegno di ricompensare l'opera dell'intermediario, studiando le forme per pagare la corrispondente percentuale. Su indicazione dello stesso intermediario la società cui fare il pagamento era la SOPHILAU. La lettera di impegno formale dell'ENI alla SOPHILAU fu rimessa il 10 luglio alla persona che l'intermediario aveva delegato a trattare.

Il professor MAZZANTI al reiterato quesito del deputato DE CATALDO sulla identità dell'intermediario, risponde che, in quanto presidente del gruppo ENI, non può in questa sede fare il nome dell'intermediario, in quanto ciò sarebbe pregiudizievole ai fini del contratto in corso e della stessa credibilità internazionale dell'ente di Stato. Fa presente peraltro di aver comunicato l'identità dell'intermediario al Presidente del Consiglio ed al magistrato inquirente.

Insistendo il deputato DE CATALDO per conoscere il nome dell'intermediario, il Presidente LA LOGGIA, nel sottolineare la natura ed i limiti della seduta odierna, che non consente l'instaurazione di un contraddittorio, ribadisce l'inopportunità, da parte dei commissari, di indugiare in accentuazioni inquisitorie.

Il dottor SARCHI, rispondendo ai quesiti del deputato DE CATALDO, dopo aver fornito alla Commissione notizie circa la sua attività presso l'ENI, attività non sempre facile e che implica rapporti basati sulla fiducia e sull'immagine esterna del gruppo, dichiara di conoscere il signor

Mina, che era uno dei rappresentanti della società di Stato iraniana, con la quale l'ENI intratteneva molteplici rapporti. Aggiunge che con il predetto signor Mina non aveva rapporti di particolare amicizia.

Dopo che il deputato DE CATALDO ha dichiarato che il fatto che il dottor Mina sia diventato titolare della SOPHILAU è ormai di pubblico dominio, il Presidente LA LOGGIA ribadisce che non è possibile cercare di introdurre forme di contraddittorio e che in ogni caso ciascun parlamentare è libero di dare nelle sedi competenti, una valutazione politica dell'andamento dell'audizione e di proporre le ulteriori iniziative ritenute opportune.

Il ministro per il commercio estero STAMMATI, rispondendo al quesito posto dal deputato DE CATALDO a proposito della circolare diramata dall'Ufficio italiano dei cambi (n. A/370 del 28 dicembre 1977), precisa che detta circolare, approvata come è usuale dal ministro, disciplina al punto 2) i casi in cui i trasferimenti valutari relativi a compensi per attività di intermediazione possono essere effettuati direttamente dalle banche. Le condizioni che abilitano le banche a procedere in tal modo risultano ai punti a) e b) della predetta circolare. Nei casi non previsti il trasferimento è invece subordinato ad autorizzazione. Nel caso specifico poiché si era in presenza di un contratto che non rientrava nella casistica contemplata dalla circolare in questione, e poiché il contratto presentava delle particolari caratteristiche, si è reso necessario l'intervento del Ministero. Egli ha concesso l'autorizzazione richiesta. Per quanto riguarda la circostanza della data, essa è stata esposta con chiarezza dal presidente dell'ENI Mazzanti, il quale ha anche spiegato l'esistenza di una clausola che sospendeva gli effetti del contratto fino a decisione del venditore, entro il 31 dicembre 1981. Al ministro è giunta la domanda dell'ENI, di cui dà lettura alla Commissione, aggiungendo, a seguito di interruzione del deputato DE CATALDO, che il

contratto è stato stipulato il 12 giugno 1979. Tornando alla lettura della domanda ENI in questione il ministro STAMMATI precisa inoltre che la sua autorizzazione risale al 18 giugno.

Per quanto riguarda un ulteriore quesito del deputato DE CATALDO sulla qualificazione giuridica del contratto, dichiara di non aver ritenuto necessario chiedere il parere dell'Avvocatura generale dello Stato o dell'ufficio legislativo del suo Ministero, sia per la riservatezza del provvedimento da emanare sia perché riteneva di essere in grado di interpretare il contratto, indipendentemente dal suo *nomen juris*, per gli studi e le esperienze amministrative compiute. Nella sua domanda l'ENI precisava che la società SOPHILAU chiedeva come compenso una somma pari al 7 per cento della fattura. In dipendenza di ciò ha interpretato il contratto come fonte di obbligo di pagamento di provvigione. Aggiunge che se avesse considerato le attività di cui al contratto in questione come attività di consulenza, il trattamento sarebbe stato senz'altro più favorevole.

Il deputato DE CATALDO, interrompendo, dichiara che in questo caso il *quantum* sarebbe stato diverso.

Il ministro STAMMATI ribadisce che nella fattispecie cui ha fatto cenno il deputato DE CATALDO non sarebbe stato necessario l'intervento del ministro. Quanto ad una ulteriore domanda, chiede al deputato De Cataldo di precisarla.

Avendo il deputato DE CATALDO chiarito che chiede se sia stata verificata l'ipotesi di essere in presenza di una cessione di contratto, il ministro STAMMATI dichiara che non era possibile pensare ad un caso del genere di fronte ad una documentazione del tipo di quella in esame. Aggiunge, comunque, di avere escluso tale ipotesi, e che, ad ogni modo, in casi del genere è usuale che i pagamenti siano corrisposti a persona diversa dal fornitore. Quanto all'ultimo quesito, se cioè i paga-

menti siano stati effettuati in mancanza di parcelle, dichiara che dal suo provvedimento di autorizzazione risulta che è stata esplicitamente richiesta, come condizione di pagamento, la presentazione di « idonea documentazione di giustificazione ». L'ulteriore documentazione a disposizione della Commissione dimostra altresì che ogni trasferimento è stato preceduto da verifica.

Il deputato MENNITTI chiede che il ministro LOMBARDINI precisi se al momento di assumere la responsabilità del Dicastero era stato informato dal suo predecessore sul contratto tra ENI e PETROMIN, visto che tutta la procedura di formazione del contratto si era svolta in periodo antecedente alla sua nomina. Chiede poi che il presidente dell'ENI chiarisca come mai la giunta esecutiva di quell'ente sia stata informata del contratto solo successivamente alla sua stipula; se anche il consiglio di amministrazione dell'AGIP non aveva avuto alcuna preventiva informativa; nonché se risponde a verità l'esistenza di un contratto alternativo. Quanto all'esistenza di clausole inusuali, rileva che, a suo avviso, il pagamento della mediazione, in un contratto di questo genere, a carico di una sola parte, fa presumere più un'azione di pressione che di intermediazione: chiede quindi se tale prassi non sia pericolosa e censurabile per una società di Stato, soprattutto se si tiene conto che l'intervento della società Sophilau è successivo alla stipula del contratto ed ha causato le ben note insinuazioni riportate dalla stampa. Chiede, infine, che si precisi se nell'incontro avvenuto a Ginevra tra il dottor Di Donna e il rappresentante dell'intermediario, il funzionario italiano era a conoscenza del nome della controparte rappresentata dal signor Egger.

Il ministro LOMBARDINI rispondendo ad un quesito posto dal deputato MENNITTI precisa che il suo predecessore, Bisaglia, nel dargli le consegne lo informò dei vari problemi aperti, tra cui le voci

su questo contratto di commissione che si diceva portasse beneficio anche a soggetti italiani. Gli precisò di aver già richiesto notizie all'ENI e che questi aveva inviato una prima informativa: da quel momento era iniziata la sua azione di acquisizione di notizie e precisazioni.

Rispondendo ad altri quesiti del medesimo deputato, il presidente dell'ENI precisa che la giunta esecutiva fu informata delle trattative prima del suo primo viaggio a Riad e che poi vi fu una informativa successiva alla conclusione dell'accordo, anche se in quella occasione non furono date ulteriori notizie, ad esempio sull'intermediazione, perché è prassi che nella giunta non si discutano in dettaglio gli accordi stipulati dalle società collegate. Ne ha, per altro, parlato successivamente, quando sono nate le voci in merito perché esse toccavano l'immagine stessa dell'ente. Nega che sia mai stato proposto dal ministro Yamani un contratto alternativo per la fornitura del greggio, mentre, quanto al pagamento unilaterale dell'opera di mediazione, gli sembra usuale che quando vi sia un interesse precipuo di una sola parte alla stipula di un contratto, alla stessa competa il pagamento della mediazione.

Insistendo il deputato MENNITTI sulla questione, il Presidente LA LOGGIA precisa che il giudizio sulla correttezza di tale procedura da parte di un ente di Stato non compete al responsabile dell'ente, bensì al Parlamento nella sua opera di controllo e vigilanza.

Il presidente dell'ENI, MAZZANTI, reputa di aver già chiarito la sequenza temporale della stipula del contratto, anche se ha tralasciato qualche dettaglio, quale ad esempio l'inserimento di una clausola che prevede il diritto di rivedere la provvigione in relazione ad eventuali variazioni del rapporto tra i prezzi praticati dall'Arabia Saudita e quelli di altri paesi.

Il dottor DI DONNA precisa, quanto alle richieste di precisazioni sull'incontro di Ginevra, che l'intera operazione si svol-

geva in un contesto di riservatezza e discrezione e che pertanto in quell'incontro il professionista con cui entrò in contatto non fece il nome della persona fisica o giuridica effettivamente titolare del rapporto di mediazione, anche perché quell'incontro aveva solo lo scopo di concordare particolari tecnici. Solo dopo due o tre giorni, fu fatto il nome della persona giuridica titolare, che era la società SOPHILAU.

Alla domanda del deputato AIARDI sul ruolo svolto nella vicenda dalla società IEOC e se essa costituiva il canale prescelto dall'AGIP per i versamenti a favore della SOPHILAU, il dottor DI DONNA risponde smentendo le affermazioni della stampa sul ruolo di questa società come canale segreto di finanziamento alla SOPHILAU. La IEOC ha svolto l'unico ruolo di anticipato pagatore della prima rata della provvigione - scadente il 5 settembre - per talune difficoltà tecniche di trasferire la relativa valuta. Poiché l'AGIP voleva mantenere l'impegno al pagamento entro la data prevista, invitò la società IEOC, sua controllata e soggetto straniero, ad anticipare per pochi giorni questo pagamento: la società vi provvide tramite la Tradinvest, finanziaria dell'ENI, ed è stata regolarmente rimborsata dall'AGIP.

Il Presidente LA LOGGIA prega il ministro di trasmettere alla Commissione la lettera dell'8 agosto scorso mediante la quale chiedeva al presidente dell'ENI chiarimenti in ordine alle vicende in corso nonché la risposta dell'ENI. Ritiene inoltre che debba essere acquisito anche il telex inviato da Ginevra e relativo alla richiesta di garanzie.

Il deputato GAMBOLATO rileva che le dichiarazioni del ministro LOMBARDINI, secondo le quali non si esclude l'esistenza di irregolarità, contraddicono quanto dichiarato in un comunicato della Presidenza del Consiglio, nel quale negava categoricamente qualsiasi interesse di cittadini italiani nella vicenda. Chiede pertanto che si indichi specificamente quale è stata la

documentazione sulla base della quale la Presidenza del Consiglio si esprime in modo tanto categorico; che venga accertato quali siano state le modalità della esposizione dei fatti alla Presidenza del Consiglio, e se sia normale che l'autorizzazione all'esportazione di valuta sia stata effettuata sulla base di indicazioni generiche e vaghe. Rivolgendosi al presidente dell'ENI rileva che dalla lettura del contratto appare quanto mai singolare che la società PETROMIN, che si era impegnata quantitativamente e temporalmente in ordine alla fornitura del greggio, si riservava successivamente la discrezionalità dei quantitativi che si sarebbero dovuti fornire. In relazione a quanto esposto chiede se ci sono stati tentativi di inserimento di altri personaggi nella trattativa. Infine chiede chiarimenti in ordine alle motivazioni che portarono alla scelta di Zurigo quale sede dei rapporti tra l'AGIP e la SOPHILAU.

Il ministro delle partecipazioni statali LOMBARDINI, rispondendo alle specifiche domande del deputato GAMBOLATO, precisa di aver partecipato ad una riunione presso la Presidenza del Consiglio, con i ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri. Rispondendo a una interruzione del deputato LABRIOLA, precisa, altresì, che in quella riunione non era presente il ministro per l'industria. Circa le comunicazioni rese in Commissione, ritiene che quanto ha oggi affermato non sia in contrasto con il contenuto del citato comunicato della Presidenza, ma al contrario lo chiarisca almeno dal punto di vista logico. Sempre per ragioni logiche non è, infatti, possibile escludere la presenza di possibili inquinamenti in affari di intermediazione, che sono necessariamente avvolti da una cortina di assoluta discrezione. Lo stesso Governo, consapevole di tali caratteristiche, nel suo comunicato ha espresso un giudizio dato sull'esatta conoscenza di determinati atti, ma si è comunque riservato la possibilità di procedere ad ulteriori, nella eventualità dovessero emergere elementi che fino allora non era dato possibile conoscere.

Il ministro STAMMATI, rispondendo ad alcune domande del deputato GAMBOLATO, ricorda che la circolare dell'ufficio italiano cambi del 28 dicembre 1977 ha portato una profonda modifica nella precedente disciplina, consentendo alle banche agenti il pagamento dei compensi di intermediazione senza ulteriori autorizzazioni: per altro necessarie solo in casi particolari. In questa seconda eventualità il Ministero del commercio estero deve dare la necessaria autorizzazione, apponendo la dicitura « visto si approva ». Il rispetto delle suddette procedure ha reso necessario, per le sue modalità, nel caso in esame, l'intervento del Ministero in quanto il contratto di intermediazione, ai fini della corresponsione dei compensi, prevedeva la possibilità di una rinegoziazione dei compensi alla società SOPHILAU e quindi si collocava al di fuori della normale prassi.

Circa un'ulteriore domanda del deputato GAMBOLATO, osserva che in base alle vigenti disposizioni il Ministero del commercio per l'estero delega l'Ufficio italiano cambi a valutare la necessaria documentazione, ogni qual volta si abbia un trasferimento di fondi all'estero per compensi di intermediazione.

Rispondendo a interruzioni dei deputati GAMBOLATO e MARGHERI, che lamentano come in tal modo il ministro eluda completamente il problema della sua specifica responsabilità politica, osserva che la prassi seguita è assolutamente corretta dal punto di vista giuridico. Un necessario principio di organizzazione fa sì che il Ministero sia competente solo per le direttive generali, mentre gli aspetti operativi sono affidati alle banche agenti, sotto il controllo dell'Ufficio italiano cambi.

Il deputato GAMBOLATO, rilevato che l'autorizzazione data all'ENI porta la firma del ministro Stammati, osserva che quest'ultimo, stante le sue stesse ultime dichiarazioni, ha concesso tale autorizzazione senza possedere tutti i necessari ele-

menti di valutazione, in quanto la prescritta documentazione è stata consegnata soltanto all'Ufficio italiano cambi.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, rispondendo alle domande poste dal deputato GAMBOLATO, osserva che lo scaglionamento della fornitura, come è indicato nel contratto, ha essenzialmente un valore orientativo: più rilevante è invece la data dell'8 luglio che lo rese operativo. Circa un altro problema, sollevato dal deputato GAMBOLATO, fa presente alla Commissione che presunti possibili mediatori, anche italiani, si sono presentati all'ENI prima e non dopo la stipula del contratto; ma che essi non sono stati ricevuti in ottemperanza al principio di escludere qualsiasi operatore di nazionalità italiana. Circa la richiesta del deputato GAMBOLATO, volta a conoscere i relativi nomi, informa la Commissione che tali nomi sono stati comunicati al magistrato inquirente e che pertanto non possono essere pubblicizzati, in quanto coperti dal segreto istruttorio. Rispondendo, infine, ad un'ultima domanda, crede di ricordare che il cambiamento di città da Roma a Zurigo quale sede dei relativi rapporti, sia stato richiesto dalla società SOPHILAU direttamente all'AGIP. Qualora fosse necessario, si dichiara disponibile a fornire tutti i relativi chiarimenti.

Il deputato LABRIOLA chiede di sapere dal presidente dell'ENI MAZZANTI se nell'operazione oggetto del dibattito siano state coinvolte altre società del gruppo, oltre quelle già menzionate; se risulti che siano intervenuti, prima o dopo le firme del contratto, mutamenti nella nazionalità della SOPHILAU; se siano stati verificati, anche ai fini dei pagamenti, i poteri dei legali rappresentanti delle società predette; se l'AGIP abbia impartito ordini di pagamento oltre che a banche italiane anche ad istituti bancari all'estero; se l'AGIP sia a conoscenza di istruzioni date dalla società SOPHILAU a banche svizzere per l'utilizzazione dei pagamenti ricevuti. Chiede, inoltre, notizie sui contratti stipulati dall'ENI circa fornitu-

re di gas naturale; quali persone il presidente Mazzanti abbia consultato ai fini della valutazione della convenienza economica del contratto; e quali bandiere battano le navi utilizzate - o che saranno utilizzate - per il trasporto del greggio, considerato che si prevede una spesa complessiva per i noli pari a 100 miliardi. Chiede inoltre di sapere dal ministro Stammati quali valutazioni avrebbe dato del contratto principale qualora egli avesse conosciuto anche il contratto di garanzia (in relazione al quale emerge una riserva dalla lettera del dottor Di Donna). Su tale argomento chiede, inoltre, di sapere se la garanzia sia stata immediatamente liquidata. Quanto, inoltre, al documento inserito a pagina 33 del *dossier* di documentazione, dichiara che dallo stesso si ricava la convinzione che un'eventuale riduzione dell'onere dell'intermediazione a seguito di aumenti del prezzo del greggio è legata esclusivamente alla buona volontà del mediatore.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, esclude che altre società del gruppo ENI, oltre a quelle già menzionate, possano essere comunque interessate all'operazione. Non risulta del pari che siano intervenuti mutamenti nella nazionalità della SOPHILAU. Al momento non può dare risposta circa gli accertamenti eventualmente compiuti sui poteri degli amministratori della società SOPHILAU; né è in grado di dare risposta al quesito formulato circa eventuali ordini di pagamenti impartiti ad istituti bancari all'estero. Tale quesito si riserva di porlo all'AGIP, assicurando che la risposta potrà essere inviata per il tramite del Ministero competente. Quanto alla congruità della cifra pari al 7 per cento delle fatture, ha già trattato di ciò in precedenza. Nel merito della domanda postagli, dichiara che la congruità economica dell'operazione è stata valutata con il dottor Sarchi, con il presidente dell'AGIP, Barbaglia, e con lo amministratore delegato della stessa società, Baldassarri. Circa la nazionalità delle navi che hanno trasportato il greggio, ricorda che il trasporto del primo carico

è stato effettuato dalla nave *AGIP-Sicilia*. Al momento non è in grado di precisare quali navi (e di quali nazionalità) effettueranno il trasporto nel futuro.

Dopo che il Presidente LA LOGGIA fa presente che l'elenco delle navi che hanno effettuato il trasporto del greggio è depositato agli atti, il presidente dell'ENI MAZZANTI assicura che girerà la domanda del deputato Labriola alla SNAM e che la risposta sarà trasmessa alla Commissione. Quanto ad un eventuale sconto bancario della garanzia, cui ha recentemente fatto cenno anche la stampa, assicura di aver verificato la questione con l'ufficio legale dell'ENI. La risposta è stata nel senso che una garanzia non può essere scontata. Può invece essere « scontata » il contratto di cui è titolare la SOPHILAU, a condizione tuttavia che di ciò venga preventivamente informata la AGIP. Poiché l'AGIP non ha ricevuto alcuna informazione in proposito può escludere che operazioni del genere siano già avvenute. Questo è almeno quanto risulta. Quanto alla clausola di « salvaguardia » deve dire che la formula cui ha fatto riferimento il deputato Labriola è il massimo che si sia riusciti ad ottenere. Essa dà diritto di riaprire il discorso con il mediatore in caso di mutamenti di prezzo del greggio. Tale clausola, che in un primo tempo non era nemmeno prevista, rappresenta pur qualche cosa, tanto più se si considera che in vicende del genere gli acquirenti vengono a trovarsi « abbastanza » nelle mani di chi vende o procura il petrolio.

Il deputato LABRIOLA prende atto della risposta ma si limita a segnalare che questo è il massimo che si è ottenuto da un contratto di mediazione successivo al contratto principale. Aggiunge, comunque, che le valutazioni dei ministri non possono essere simili a quelle del presidente dell'ENI per la responsabilità politica che su di essi grava. Ora, poiché tale clausola non vincola in alcun modo la società SOPHILAU e non dà alcun vantaggio all'Italia, chiede di conoscere quale giudizio diano i ministri interessati di tale clausola.

Il ministro delle partecipazioni statali LOMBARDINI, dichiara che egli ha assunto l'incarico quando il contratto era stato già stipulato. Aggiunge che nessun ministro avrebbe potuto mettere in discussione un contratto che assicurava al paese una cospicua disponibilità di greggio in momenti tanto difficili.

Il ministro per il commercio estero, STAMMATI, dichiara di non poter dare risposta, per evidenti ragioni, al quesito posto dal deputato Labriola circa i suoi possibili comportamenti qualora avesse conosciuto preventivamente la clausola della garanzia. Per quanto riguarda, invece, la seconda domanda dà lettura dell'ultima parte della relazione già letta all'inizio della seduta, ove tra l'altro è scritto che « nel caso in cui si rendesse necessario corrispondere una provvigione che in valore assoluto superasse in un mese il citato tetto di 4,5 milioni di dollari, sarebbe ovviamente necessaria una nuova autorizzazione ».

Il deputato LABRIOLA prende atto della risposta del ministro, sottolineando che dalla stessa sembra di comprendere che il Governo non riconoscerebbe eventuali valori eccedenti i limiti posti dall'autorizzazione.

Il deputato MINERVINI chiede al professor MAZZANTI se gli organi direttivi dell'ENI e dell'AGIP abbiano approvato l'affare dell'intermediazione e in quali termini, nonché quali poteri abbia il professor Mazzanti in relazione ad affari di questo tipo in rapporto ai controversi poteri della giunta e del consiglio di amministrazione. Circa le due delibere dello ENI esibite nel corso della seduta vanno chiariti gli « omissis » dei verbali della giunta. Manca inoltre ogni documentazione sulla delibera del 7 giugno, mentre in merito a quella del 21 giugno non è comprensibile come ci si possa riferire in essa a una interrogazione comunista dell'ottobre successivo. Quanto alla delibera del 19 ottobre, le confusioni di date danno l'impressione di alcune manipolazioni. Chiede poi, in relazione alla dichiarata « accuratezza » portata nell'affare dal pro-

fessor Mazzanti, se ci sia stato sull'intermediazione un contratto verbale, e in che data, e se sia nell'uso dell'ENI fare a voce contratti per 100 miliardi. Non sarà certo mancato, in data anteriore al 10 luglio, un atto scritto, che perlomeno per cautela la controparte avrà chiesto. Dopo aver chiesto come mai dalla lettera del dottor Di Donna risulta che l'autorizzazione del professor Mazzanti interviene in data successiva alla delibera e alla garanzia, rileva che nell'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero si parla di « natura riservata » della mediazione; essa, in realtà, è stata svolta da un arabo, di cui pare non si possa parlare. Viene allora il dubbio che ci siano altri atti giuridici nell'affare: una cessione di credito o una delegazione di pagamento. Conclude affermando che quello che prevede la « tangente » è un contratto nullo perché avente causa illecita, aggravato dalla connessa esportazione di capitali.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, premesso che sono risultati da atti giuridicamente posti in essere tutti i poteri per la stipulazione del contratto di mediazione, chiarisce, circa la contraddizione di date nel corpo della delibera dell'ENI, che si tratta di posposizione delle pagine fotocopiate per la Commissione, cioè di meri errori di impaginazione; inoltre, si sofferma sulle modalità di approvazione dei verbali della giunta dell'ENI sottolineando che esiste una settimana di tempo per apportare correzioni ed aggiunte alle bozze delle delibere della giunta, con successiva ratifica della giunta stessa: è esattamente il caso delle aggiunte da lui apportate ai verbali in questione. Quanto all'esistenza in materia di una delibera del consiglio di amministrazione dell'AGIP, e circa la delibera della giunta esecutiva dell'ENI del 7 giugno, non è in grado di essere preciso: si documenterà e comunicherà i dati alla Commissione.

Chiarisce quindi che i contatti con l'intermediario sono stati presi alla fine di maggio, con l'impegno di pagare una certa percentuale. La richiesta di garanzia è stata avanzata dall'intermediario in sede di

trattativa sul contratto del greggio, intorno alla metà di giugno.

Il dottor DI DONNA conferma di avere sentito parlare di garanzie solo il 4 luglio; alle sue obiezioni il signor Egger accettò di discutere le modalità ma non l'an della garanzia. Precisa che la trattativa di merito sulla garanzia non è stata condotta da lui ma da altro direttore dell'ENI, il dottor Sarchi; egli andò a Ginevra il 4 luglio per definire il pagamento delle provvigioni; allora seppe della richiesta di garanzia. Precisa di aver ricevuto a tal riguardo istruzioni preventive e di avere perplessità sulla piena legittimità dell'affare.

Il dottor SARCHI precisa di essere stato mero tramite - riportando le richieste alle presidenze dell'AGIP e dell'ENI - nelle trattative. La richiesta di garanzia avvenne verso il 25 giugno; egli la trasmise ai presidenti dell'ENI e dell'AGIP ma non ricorda un consenso formale per la dazione della garanzia, ma solo una manifestazione di volontà a negoziare la garanzia stessa.

Ad una precisa domanda del deputato SPAGNOLI il presidente dell'ENI precisa che il dottor Di Donna si recò all'incontro di Ginevra non per trattare la fidejussione, che fu definita successivamente e che comunque alla data del 12 giugno, come osservato dal deputato Labriola, non c'era ancora.

Insistendo i deputati MINERVINI e SPAVENTA nella richiesta di chiarimenti sulle successione di date nella deliberazione della TRADINVEST e nella concessione della fidejussione, il dottor DI DONNA precisa che emanò disposizioni, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il rilascio della garanzia fosse subordinato all'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero al pagamento delle provvigioni. Tardando quest'ultima ad arrivare e non potendo la società TRADINVEST prescindere da talune esigenze formali si decise il 19 luglio di adottare la delibera di concessione, condizionandola all'emanazione

zione dell'autorizzazione. Questa arrivò il 20 luglio, il successivo 23 fu redatta la lettera di garanzia, ma spedita il giorno successivo contestualmente alla lettera del presidente Mazzanti di conferma che l'operazione era di interesse del gruppo. Quanto alle modalità di pagamento, afferma che la prima formula prevedeva l'utilizzazione della TRADINVEST presso la quale l'AGIP aveva un conto e la società SOPHILAU ne avrebbe acceso uno proprio: ciò ad ulteriore garanzia dell'esecuzione del contratto di provvigione e non certo per sostituzione dell'AGIP. La controparte, viceversa, chiese che l'AGIP versasse le somme direttamente sul conto della SOPHILAU presso banche svizzere.

Il deputato LABRIOLA rileva la differenza sostanziale tra le due procedure in quanto, con la prima, l'AGIP sarebbe stata certa della destinazione dei fondi, mentre con la seconda si potevano ignorare i beneficiari.

Dopo che il dottor DI DONNA ha rilevato che in ogni caso la SOPHILAU sarebbe stata libera di distribuire le somme a qualsiasi beneficiario, interviene il ministro STAMMATI il quale precisa che il carattere riservato cui fa riferimento nella propria lettera all'Ufficio italiano cambi si riferiva all'individuazione del paese esportatore. Ciò non ha precluso che egli prendesse visione del contratto base tra l'AGIP e la PETROMIN e tra l'AGIP e la SOPHILAU, ma nel concedere l'autorizzazione ha, come di prassi, delegato l'Ufficio italiano cambi ad esaminare l'idoneità della stessa ai fini della compatibilità con le norme valutarie vigenti. Agli stessi fini si è preoccupato immediatamente di aver conferma dall'ENI che nella suddetta società non figurassero sotto qualsiasi forma interessi italiani. Quanto alla presenza di una intermediazione, rilevato che il mercato internazionale usa normalmente tale sistema tanto da regolamentarlo in via giuridica, conferma di aver concesso l'autorizzazione, una volta assicuratosi che si trattava di una società internazionalmente nota.

Il ministro LOMBARDINI rispondendo ad una specifica domanda del deputato LABRIOLA e dopo aver consegnato al Presidente La Loggia una documentazione relativa alle competenze e poteri della presidenza, della giunta, e delle strutture dell'ENI, afferma che la situazione attuale dell'ente di Stato non risponde, a suo avviso, all'evoluzione dei tempi; a questo proposito comunica che ha già allo studio una riorganizzazione delle strutture.

Dopo aver manifestato perplessità in ordine alle procedure seguite per la definizione delle garanzie relative al contratto di intermediazione, comunica di aver richiesto alla Corte dei conti di pronunciarsi sui rilievi sopra esposti. Dichiarò infine di essere disposto a trasmettere alla Commissione la lettera con la quale solleva questo problema.

Il deputato CICCHITTO interroga i ministri e i dirigenti dell'ENI per avere maggiori informazioni circa le motivazioni della fidejussione, i margini di trattativa esistenti intorno alla percentuale pagata al mediatore e le cifre eventualmente versate a soggetti estranei, le motivazioni che hanno comportato gli *omissis* nei verbali della giunta esecutiva dell'ENI forniti alla Commissione, la partecipazione del ministro Lombardini ai lavori, svoltisi presso la Presidenza del Consiglio, che portarono al primo comunicato di smentita.

Il professor MAZZANTI ribadisce di aver già dichiarato che anche a parere degli esperti la fidejussione non poteva essere né ceduta né scontata, e che questo non è avvenuto. Aggiunge che in rapporti del genere è usuale che venga richiesta siffatta garanzia. Nonostante i tentativi compiuti la controparte non ha ritenuto negoziabile la percentuale del 7 per cento. L'ENI e l'AGIP non hanno notizie circa la ripartizione della suddetta percentuale. Quanto agli *omissis* nella documentazione cui faceva riferimento il deputato CICCHITTO, ribadisce di non esserne il responsabile.

Il ministro delle partecipazioni statali, LOMBARDINI, dichiara di aver deciso gli

omissis in questione o perché si trattava di argomenti estranei alla materia oggetto dell'audizione, o perché privi di interesse per il dibattito o perché presentavano elementi di riservatezza. Ribadisce di aver partecipato alla stesura delle dichiarazioni cui ha fatto cenno il deputato Cicchitto. Al riguardo il pensiero del Governo è stato comunque esattamente espresso dal ministro Sarti nella seduta della Camera del 20 settembre. Conferma inoltre che non vi è alcun contrasto tra le dichiarazioni rese dal ministro Sarti in quella occasione, e quanto lui stesso ha dichiarato stamane alla Commissione.

Il ministro STAMMATI desidera cogliere l'occasione per precisare alcuni particolari dei suoi precedenti interventi che forse sono stati fraintesi. La domanda dell'ENI è pervenuta al suo Ministero il 7 luglio. Come risulta dall'annotazione autografa apposta a margine della domanda, egli ha immediatamente chiesto la documentazione base, vale a dire il contratto tra AGIP e PETROMIN, unitamente al quale ha ricevuto anche la lettera di impegno con la SOPHILAU. Dopo averli esaminati egli ha immediatamente restituito tali documenti al professor Mazzanti, che ne aveva fatto richiesta per motivi di riservatezza. Sulla base della documentazione acquisita si è formato la convinzione della convenienza del contratto, perché il prezzo di acquisto, maggiorato dalla provvigione, risultava conveniente rispetto ad altri prezzi praticati nella stessa area. La parte esecutiva dell'operazione è quindi passata alle banche. Aggiunge che per gli esborsi valutari ha chiesto che fosse inserita una clausola secondo cui l'importo mensile delle provvigioni non doveva superare i 4,5 milioni di dollari. In forza di tale clausola l'AGIP non potrebbe superare tale importo ma dovrebbe chiedere una nuova autorizzazione.

Il deputato CARANDINI, considerato che sembra emergere la volontà di proseguire ad oltranza nei lavori, chiede al Presidente La Loggia di dare comunicazione delle risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltosi prima del-

la ripresa dei lavori della Commissione nel corso della sospensione pomeridiana.

Il Presidente LA LOGGIA assicura che darà le informazioni richieste non appena il professor Mazzanti avrà completato la propria risposta ai chiarimenti richiesti dal deputato Cicchitto.

Il Presidente dell'ENI MAZZANTI, riferendosi all'entità della percentuale corrisposta al mediatore, aggiunge che da parte ENI fu precisato che essa era subordinata ad un quantitativo minimo di 50 mila barili al giorno, ma che si riteneva ottimale una fornitura di entità doppia, come poi si è effettivamente realizzato.

Il Presidente LA LOGGIA comunica che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, riunitosi a seguito della richiesta avanzata dal deputato Di Vagno per un ampliamento dell'audizione, non ha raggiunto la unanimità su alcuna proposta e che ha pertanto rimesso ogni decisione alla Commissione, che dovrà pronunciarsi al termine della seduta. Il Presidente della Commissione si è inoltre riservato di valutare se sia possibile dare corso ad audizioni di ministri non più in carica o non più competenti per materia anche se ancora in carica. Analoga riserva il Presidente pone in merito alla possibilità di convocare l'ex Presidente del Consiglio ed il Presidente del Consiglio in carica.

Il Presidente sospende quindi la seduta fino alle 21,15.

(La seduta, sospesa alle 20,30, riprende alle 21,15).

Alla ripresa dei lavori, il Presidente LA LOGGIA invita a non riproporre quesiti ai quali sono già state date risposte e di cercare di contenere gli interventi in tempi brevi, tenendo anche conto che principio generale del Regolamento della Camera è la previsione di limiti di tempo per i singoli interventi nelle diverse sedi.

Il deputato CATALANO chiede che siano fornite ulteriori notizie dal ministro Lombardini sulla verifica da lui fatta circa

i destinatari della mediazione e della reale incidenza di questa attività sulle conclusioni del contratto, nonché se reputa possibile, pur ammettendo che il fenomeno è di uso generale, di sottoporre la prassi delle tangenti a qualche forma di controllo. Chiede poi quali siano stati i rapporti pregressi d'affari con il dottor Mina, già presidente dell'ente iraniano per il petrolio - citato tra i vari intermediari dell'affare - e quali garanzie l'ENI aveva sulla effettiva destinazione delle somme richieste e se la tangente era realmente necessaria. Dopo aver rilevato che sarebbe opportuno che il ministro Stammati chiarisse gli accertamenti espletati sull'effettiva destinazione delle somme e sulla loro natura - di intermediazione e non di regalia - chiede se risponde al vero l'ipotesi che si erano offerte allo stesso scopo alcune personalità italiane, offrendo lo stesso tipo di vantaggi, e che il Presidente dell'ENI era stato avvicinato da alcune persone in possesso di un *dossier* allo scopo di effettuare indebite pressioni.

Il ministro LOMBARDINI, premesso di aver avuto assicurazioni dall'ENI che la tangente andava all'intermediatore, precisa di aver considerato la possibilità, insieme con il Presidente del Consiglio dei ministri, di promuovere una indagine riservata per verificare i soggetti destinatari, ma che poi considerato il forte rischio anche ai fini del buon esito del contratto e la scarsissima probabilità di ottenere risultati, questa idea è stata accantonata. Circa il fenomeno dell'intermediazione, appurata che essa è frequente specie nel campo petrolifero, assicura che sta cercando di predisporre accorgimenti che ne limitino l'uso e riducano il rischio di inutili pagamenti.

Il Presidente dell'ENI MAZZANTI, premesso che non si poteva avere *a priori* la garanzia del successo dell'intermediazione, rileva che essa comunque è risultata strumento valido in quanto ha consentito per la prima volta la stipula di un contratto con l'Arabia Saudita e per una

notevole quantità di petrolio. Quanto alla destinazione delle somme relative, l'ente sa che gli intermediari non hanno collegamenti con interessi italiani. Afferma inoltre che probabili intermediari italiani offrivano prestazioni meno credibili e per un compenso più alto di quanto versato. Precisa, infine, di non essere stato avvicinato da alcuna persona in possesso di *dossier*, anche se ne suppone l'esistenza, e che ha sempre parlato di intermediario al singolare, precisando che esso non è né italiano, né saudita.

Quanto ai rapporti con il dottor Mina, il dottor SARCHI precisa che nel passato molti dirigenti dell'AGIP avevano contatti con lo stesso, in quanto preposto nel suo paese a varie attività nel settore petrolifero.

Il deputato MARGHERI ritiene ci siano fondati elementi per dubitare che il professor Mazzanti abbia agito con pieni poteri nell'affare: se fosse mancata l'autorizzazione ministeriale il contratto sarebbe saltato; perciò o erano state date assicurazioni ministeriali o governative al professor Mazzanti o quest'ultimo ha giocato d'azzardo. I punti oscuri ancora da chiarire, inoltre, riguardano le perplessità della TRADINVEST nel concedere garanzie alla mediazione; l'esistenza di trattative parallele sulla mediazione e relative garanzie; la provenienza delle spinte all'intermediazione; i motivi per cui il Governo non ha valutato le modalità di pagamento alla SOPHILAU nel dare l'assenso all'operazione. Chiede inoltre se esistevano comunicazioni sull'operazione da parte del precedente ministro delle partecipazioni statali Bisaglia, e quali voci erano corse sull'affare tanto da preoccupare il Governo. Quest'ultimo deve assumersi oggi la responsabilità politica di affermare se l'operazione nasconda o meno « tangenti » che riguardano personaggi italiani; né il ministro Stammati può limitarsi a fornire mere valutazioni di legittimità. Al dottor Sarchi, infine, vorrebbe chiedere se lo stipendio dei dirigenti dell'ENI non sia onnicomprensivo.

Il ministro delle partecipazioni statali LOMBARDINI dichiara che, avuta da più parti notizia della garanzia solo il 9-10 ottobre, egli chiese subito chiarimenti ed ebbe conferma della stipula del relativo contratto; verificò comunque la correttezza del contratto principale di intermediazione. Quanto alle consegne del suo predecessore Bisaglia, quest'ultimo accennò a delle possibili voci nella vicenda e che pertanto era opportuno considerare attentamente la intera questione.

Circa le responsabilità è semplicemente impossibile che il Governo, come richiesto nelle interrogazioni recentemente discusse, fornisca una « prova » che non ci sono stati pagamenti di tangenti; e già il ministro Sarti ha dichiarato che semplici sospetti non possono portare a conclusioni di sorta.

Il deputato LABRIOLA chiede di sapere se il Governo non abbia considerato che, in effetti, il pagamento della commissione di intermediazione per tutti e tre gli anni equivale a una sorta di « penale » specie in caso di lievitazione dei prezzi ed in presenza di altre e trascurate condizioni più vantaggiose.

Il ministro delle partecipazioni statali LOMBARDINI osserva che la lievitazione dei prezzi rientra nel normale rischio commerciale; il Presidente LA LOGGIA aggiunge che esiste comunque un tetto massimo di importo oltre il quale la percentuale di mediazione non potrebbe essere corrisposta senza autorizzazione del ministro per il commercio con l'estero.

Il deputato GAMBOLATO precisa che il contratto di mediazione prevede il pagamento della percentuale fino ad una cifra assai elevata.

Il deputato SERVELLO solleva perplessità in ordine alle reali possibilità di rinegoziazione dei termini di una mediazione il cui pagamento è garantito in modo definitivo della TRADINVEST.

Il deputato SPAVENTA, rivolgendosi anche a nome del deputato Minervini

al ministro Stammati, chiede chiarimenti in ordine al superamento dei massimali di pagamento, superamento che si evince tra l'altro anche dai dati forniti. Rivolgendosi poi al professor Mazzanti e al dottor Di Donna, e sulla base della delibera del consiglio di amministrazione della TRADINVEST in cui vengono menzionati certi istituti bancari, attraverso cui effettuare le necessarie operazioni di pagamento chiede che si chiarisca il ruolo e la fisionomia della Pictet, ripetutamente menzionato nei verbali della succitata delibera della TRADINVEST.

Infine, rivolgendosi ai rappresentanti dell'ENI e al ministro Stammati, rileva che da un attento esame delle procedure e della contabilizzazione dei benefici relativi ai pagamenti effettuati emerge che le somme erogate corrispondono ad un fatturato superiore a quello che realmente si evince dal contratto di mediazione. Chiede pertanto che vengano chiarite le circostanze e le motivazioni nonché i reali destinatari delle somme.

Il dottor DI DONNA fa presente che le apparenti incongruenze contabili derivano dal fatto che per difficoltà oggettive il pagamento della mediazione relativa alla prima rata di greggio è stata demandata alla finanziaria IEOC, controllata dall'AGIP, che è stata successivamente rimborsata dall'AGIP stessa registrandosi in tal modo una concomitanza ed un intreccio di pagamenti con la seconda rata di mediazione regolarmente liquidata attraverso le procedure stabilite. Da questa sfasatura temporale derivano pertanto le incongruenze e gli accavallamenti dei benefici che in realtà sono solo apparenti.

Il deputato LA MALFA chiede se, stante che il destinatario dei benefici (IEOC e non SOPHILAU) quindi diverso da quello indicato nei documenti COMIT e nella richiesta AGIP, non si sia in presenza di un illecito valutario.

Il dottor DI DONNA rispondendo all'ultima domanda del deputato SPAVENTA, rileva che la Pictet è un istituto ban-

cario svizzero eletto, in primo momento, dalla SOPHILAU quale domicilio bancario presso cui effettuare i versamenti. Successivamente si decise invece di utilizzare canali diversi.

Il deputato LA MALFA, in relazione alle domande del deputato Spaventa, invita il ministro Stammati a chiedere alla Banca d'Italia se esista un bonifico della COMIT di provenienza AGIP a favore della società IEOC attorno alla prima settimana di ottobre 1979. Ciò in quanto presso la TRADINVEST è stato registrato un incasso di 3,5 milioni di dollari da riservare a detta società. In altre parole si tratta di accertare se esista, e quale sia, la controparte italiana della TRADINVEST.

Il ministro STAMMATI assicura che farà svolgere tale accertamento.

Il presidente dell'ENI, MAZZANTI, rispondendo al quesito posto dal deputato Spaventa circa i tempi dei pagamenti effettuati, precisa che i relativi mesi di competenza sono quattro, dato che le forniture sono già iniziate da quattro mesi.

Il ministro per il commercio estero, STAMMATI, ribadisce quindi che tutti i contratti internazionali sono soggetti ad autorizzazione delle competenti autorità nazionali. Poiché nella sua autorizzazione è stato fissato il tetto di 4,5 milioni di dollari, tale tetto non potrà essere superato, come del resto ha più volte dichiarato.

Il deputato LABRIOLA dichiara che allo stato delle cose il contratto in questione dà la possibilità alla società SOPHILAU di rifiutare la negoziazione in caso di variazione del prezzo del greggio. Da altra parte si domanda quali strumenti potrebbero essere utilizzati per bloccare eventuali coperture di credito su piazze estere.

Il deputato GAMBOLATO legge quindi alcuni passi di una lettera a firma del ministro Stammati, dalla quale emerge che il ministro ha riconosciuto che la rine-

goziazione sarebbe possibile solo nel caso di eccezionale ascesa dei prezzi del greggio estratto nei paesi vicini all'Arabia Saudita.

Il ministro STAMMATI invita a distinguere due casi tra di loro diversi: da una parte la garanzia, che lui non conosceva; e dall'altra il contratto con la società SOPHILAU. Al riguardo ribadisce nuovamente che l'autorizzazione ai trasferimenti è stata limitata entro una forcella che va da 3 milioni e 750 mila dollari a 4,5 milioni di dollari. Ribadisce, pertanto, che di fronte alla loro controparte l'ENI e l'AGIP possono utilizzare l'arma rappresentata dalla autorizzazione governativa.

Il dottor DI DONNA, rispondendo ad un quesito posto dal deputato Servello, dichiara che la lettera cui si è fatto cenno si riferiva alla garanzia nei termini proposti dalla SOPHILAU. La sua reazione a tale proposta è stata negativa perché una garanzia di quel tipo sarebbe stata incondizionata, irrevocabile e globale tanto che sarebbe stato necessario pagare il corrispettivo pattuito del 7 per cento anche nel caso in cui un eventuale mancato pagamento da parte dell'AGIP fosse stato determinato dall'interruzione della fornitura del greggio. In presenza di tale situazione egli ha iniziato la rinegoziazione, giungendo ad ottenere una formula che consente di opporre eccezioni in casi simili a quelli dianzi descritti. Per altri versi, va sottolineato che l'AGIP potrebbe trovarsi in carenza di legittimità per motivi esposti dal ministro Stammati, e questo porrebbe in difficoltà la TRADINVEST, che tuttavia potrebbe eccepire, da una parte questioni relative all'individuazione della giurisdizione competente a conoscere la controversia; e dall'altra che il pagamento, effettuato dall'AGIP, è stato successivamente vincolato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, ricordato che la garanzia aveva solo un carattere aggiuntivo al contratto principale, come è dimostrato del resto dalle succes-

sive modifiche apportate alla medesima, sottolinea di aver già dichiarato di aver informato, ai primi di giugno, il Presidente del Consiglio della necessità di avvalersi di una intermediazione per lo sviluppo delle trattative appena avviate. Precisato che la responsabilità di quanto sottoscritto resta dell'ENI e delle società operative, in quanto inserite in un contesto più generale di responsabilità imprenditoriale, conferma di aver voluto informare il Presidente del Consiglio non tanto per ottenere una specifica autorizzazione, quanto, data la rilevanza e la eccezionalità della trattativa, per metterlo al corrente della necessità di pagare un adeguato compenso di mediazione. La risposta del Presidente del Consiglio fu di rammarico per la prassi esistente sui mercati internazionali con l'invito, tuttavia, di andare avanti se proprio era necessario. In un successivo colloquio, lo stesso Presidente del Consiglio gli suggerì di conferire con il ministro del commercio con l'estero al fine di prospettargli il problema, onde consentire un rapido ma regolare svolgimento delle relative pratiche valutarie. Un ultimo incontro ebbe, infine, con l'allora ministro delle partecipazioni statali Bisaglia da cui si sentì rivolgere un invito alla prudenza.

Dopo che il Presidente LA LOGGIA ha rilevato l'estraneità all'argomento in discussione di una domanda del deputato MARGHERI circa le retribuzioni dei dirigenti dell'ENI, prende la parola il deputato MELEGA il quale, rinnovata la richiesta di acquisire agli atti lo scambio di lettere tra ENI e il ministro Bisaglia del mese di luglio, contesta le affermazioni del presidente Mazzanti circa l'estrema convenienza del prezzo pagato per il petrolio saudita, fermo restando l'ottimo affare concluso dal punto di vista dell'alto quantitativo acquisito. Perché dato che il prezzo del greggio nel mese di maggio si aggirava sui 14,50 dollari a barile, ai primi di giugno è reputato conveniente per l'ENI fissarlo in oltre 18 dollari, mentre in base alla autorizzazione del Ministero del commercio con l'este-

ro, si può arrivare a circa 23 dollari a barile. Poiché la fissazione del prezzo dipende sostanzialmente dalle decisioni saudite, si può ragionevolmente presumere che a tale massimo si arriverà. Se quindi l'affare è eccellente sotto il profilo dell'approvvigionamento che ci si è assicurati, ma non è tale per il prezzo, si deve dedurre che esso sia stato aumentato per la incidenza della forte tangente. Ciò premesso, pone ulteriori domande circa l'accenno contenuto nel verbale della società TRADINVEST sulla richiesta di una percentuale della transazione e sul significato della dichiarazione di esposizione massima della stessa società fino alla cifra di 12 milioni di dollari.

Il dottor DI DONNA precisa al riguardo che la percentuale si riferisce alla provvigione per la prestazione fidejussoria da parte della TRADINVEST che è sostanzialmente una banca; tale richiesta è ora contestata dall'AGIP, che non ritiene si debba corrispondere provvigioni tra società dello stesso gruppo. Quanto ai 12 milioni di dollari di esposizione, precisa che la società si dichiara disponibile a coprire il rischio fino a questa cifra, salvo il diritto di regresso nei confronti del debitore principale, sul complesso della somma da corrispondere che è di 120 milioni di dollari.

All'osservazione del deputato MELEGA che in tal modo la TRADINVEST aveva già accettato la possibilità di andare oltre l'autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, il dottor DI DONNA nega tale circostanza. Ad una successiva domanda del deputato MELEGA sul nome del funzionario che aveva portato la lettera recante la garanzia all'intermediario, afferma di averla consegnata al dottor Sarchi il quale, a sua volta precisa di averla recapitata a Nizza all'intermediario designato e precisa, su ulteriore richiesta del deputato MELEGA, di non aver assistito ad altre consegne di buste.

Il deputato MELEGA chiede quindi di conoscere l'identità di colui che aveva in-

dicato la società SOPHILAU e se risponde al vero che vi furono richieste di percentuali anche maggiori con una proposta di contratto alternativo portato da un certo signor Riccardo Raciti.

Il presidente MAZZANTI precisa che la società SOPHILAU era stata indicata al dottor Sarchi dall'intermediario straniero, ma non saudita. A sua volta l'amministratore delegato dell'AGIP era stato contattato da talune persone, tra cui quella indicata, che si presentavano come possibili intermediari, ma con un compenso maggiore di quanto pagato. Alla successiva richiesta sull'intervento di un certo colonnello Giovannoni, il presidente MAZZANTI nega che tale persona si sia mai proposta come intermediario mentre consente sulla notizia data dal deputato MELEGA di aver ricevuto il signor Mach, il quale, premettendo di non parlare per interesse proprio o di terzi, gli aveva fatto presente che si era compiuto un errore nel non dare seguito alla proposta di contratto alternativo.

All'ulteriore domanda del deputato MELEGA se vi erano state lamentele da parte di uomini politici italiani nei confronti del presidente dell'ENI dopo la conclusione del contratto in questione, il Presidente LA LOGGIA non consente che si risponda, trattandosi di argomento del tutto estraneo alla questione all'ordine del giorno.

Il deputato PEGGIO chiede al ministro LOMBARDINI chiarimenti sulle voci di cui gli parlò il suo predecessore Bisaglia circa la mediazione, e chiede altresì se gli risulti che il ministro Bisaglia ne parlò con il presidente Mazzanti; inoltre, circa le dichiarazioni di ministro Lombardini sull'impossibilità di conoscere i reali incassi dei mediatori, chiede se tale dichiarazione non riveli una certa permissività cui potrebbero essere improntate le stesse autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero, tanto più che l'entità di tali incassi può mascherare ingenti frodi

fiscali e valutarie, permissività che si chiede se il Governo sia in grado, e con quali strumenti, di evitare.

Il ministro delle partecipazioni statali LOMBARDINI dichiara che il ministro Bisaglia al momento dello scambio delle consegne gli disse che circolavano voci sul fatto che ci sarebbero stati interessi italiani in questa vicenda e che aveva scritto una lettera in proposito al presidente Mazzanti. Quanto ai meccanismi degli incassi dei mediatori, non esiste possibilità di provare quale possa essere l'eventuale ripartizione successiva della percentuale di mediazione; circa il problema delle possibili conseguenti frodi fiscali e valutarie, esso è all'esame del Governo, che attende anche suggerimenti dal Parlamento.

Il ministro STAMMATI dichiara che il suo dicastero sta raccogliendo materiale informativo per trovare una soluzione ai problemi relativi ai trasferimenti valutari.

Il deputato SINESIO auspica un rapido sblocco dei contratti fermi al Ministero del commercio estero in attesa che si trovino tali soluzioni.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI dichiara che il ministro Bisaglia gli accennò a voci su possibili interessi in Italia in ordine alle percentuali pagate per l'attività di mediazione.

Il deputato SERVELLO chiede che il presidente Mazzanti chiarisca i motivi che lo spinsero a riferire sull'affare al Presidente del Consiglio piuttosto che al ministro delle partecipazioni statali. Chiede inoltre che venga esibita ed acquisita la corrispondenza intercorsa tra il ministro Bisaglia e l'ENI in relazione alle questioni relative al contratto di fornitura di greggio e che il ministro Lombardini produca la lettera inviata alla Corte dei conti nella quale esprimeva le perplessità in ordine alle garanzie date al contratto di mediazione. Chiede infine chiarimenti

in ordine ai rapporti intercorsi tra il presidente Mazzanti e il segretario generale della Farnesina.

Il presidente MAZZANTI ritiene che la Presidenza del Consiglio fosse il punto di riferimento più adatto in quanto negli ultimi tempi i problemi energetici venivano discussi in quella sede. Quanto ai rapporti con il segretario generale della Farnesina, premesso che il Ministero degli esteri collabora sempre con le attività all'estero dell'ENI, rileva che fu inviata a quel funzionario solo una lettera il cui contenuto non concerneva questioni particolarmente rilevanti ai fini dell'odierno dibattito.

Il deputato LA MALFA, premesso che il problema più inquietante emerso dal dibattito è quello relativo alla concessione della fidejussione, che si riferisce a materia tanto delicata da avere indotto il ministro Lombardini ad investire della cosa la Corte dei conti, chiede di sapere per quale motivo l'ENI non abbia di ciò informato i ministri competenti.

Il Presidente CARANDINI ritiene che il presidente dell'ENI MAZZANTI abbia già dato risposta alla domanda testé formulata.

Il deputato LA MALFA chiede di conoscere chi abbia effettivamente concesso la garanzia in questione, tenuto conto che sussistono sensibili divergenze tra le dichiarazioni rese dal dottor Di Donna e quelle rese dal dottor Sarchi. Nel merito osserva inoltre che il presidente Mazzanti ha escluso che l'intermediario sia persona di nazionalità saudita o italiana. In relazione a ciò, conosce l'ENI, o ha ipotesi da prospettare circa il reale destinatario finale delle somme di intermediazione? Si tratta della persona di cui non è stato fatto il nome nell'odierna seduta? Anche se forse non è quella dell'odierno dibattito la sede ove avviare una discussione in merito, deve osservare che le ultime dichiarazioni del ministro Lombardini pongono un problema politico di pri-

maria importanza. In altri termini, la Commissione deve assolutamente sapere se esiste effettivamente un rapporto di fiducia tra il Governo e i responsabili di questo ente pubblico.

Il ministro LOMBARDINI, rispondendo all'ultimo quesito posto dal deputato La Malfa, si rimette a quanto già dichiarato dal ministro Sarti nella seduta della Camera del 20 novembre, e cioè che in presenza di novità il Governo adotterebbe i provvedimenti necessari dandone immediata comunicazione al Parlamento.

Il dottor DI DONNA ribadisce di avere incontrato il 4 luglio il signor Egger che gli pose per la prima volta il problema della garanzia, già negoziata dal dottor Sarchi.

Il dottor SARCHI dichiara, da parte sua, che il problema della garanzia bancaria gli è stato presentato per la prima volta il 25 o il 24 giugno. Non ricorda di aver dato un assenso ed aggiunge, anzi, di aver risposto che avrebbe trasmesso tale richiesta agli organi competenti. Non è in grado di fornire elementi circa la data indicata dal dottor Di Donna. Per il resto, precisa che la garanzia è stata perfezionata solo il 25 luglio, quando gli è stato chiesto di recapitarla all'estero. Replica infine brevemente al deputato ALICI sulle caratteristiche della attività da lui prestata a favore dell'ENI.

Il presidente MAZZANTI ribadisce che l'ENI e l'AGIP hanno ritenuto di valersi dell'opera di intermediazione svolta da persona di cui non può fare il nome. Ribadisce altresì di aver indicato tale nome al Presidente del Consiglio e al magistrato inquirente. Aggiunge che detta persona ha chiesto che i compensi pattuiti fossero versati alla società SOPHILAU. L'ENI ha posto come condizione che i compensi dovessero essere oggetto di regolare fattura, come non sempre usano fare molte altre società. Ad un'ulteriore richiesta di chiarimenti del deputato LA MALFA, il presidente MAZZANTI replica dichiarando

che l'ENI non ha alcuna evidenza da cui desumere che altre persone siano coinvolte nella faccenda.

Il deputato FORTE chiede informazioni sulla struttura giuridica della società SOPHILAU e sull'esistenza di un'eventuale precontratto di garanzia. Chiede inoltre se il dottor Iacorossi è collegato con la IEOC; se il dottor Sarchi conosceva la persona a cui consegnò a Nizza la lettera; se il Presidente del Consiglio ignorava il problema della garanzia; se l'ex Presidente del Consiglio Andreotti sollecitò la pratica al Ministero del commercio con l'estero; se il contratto di garanzia, avendo come fine il pagamento di una tangente, non configuri un vizio di nullità per illecità della causa; se la giunta esecutiva dell'ENI abbia mai discusso il contratto in tutti i suoi aspetti e quali sono state le domande poste in quella sede dall'avvocato Necci; se esistono limiti al potere di deroga del Presidente per la fidejussione e se sia normale che la giunta esecutiva dell'ENI, per prassi, non discuta dei contratti stipulati dalle varie società operative. Chiede infine, di conoscere le parole dei verbali della giunta dell'ENI trasmessi alla Commissione che sono state successivamente modificate. Nonché se a giudizio del ministro delle partecipazioni statali, dall'intera vicenda, l'immagine dell'ENI non risulti offuscata sia sul piano interno che su quello internazionale.

Il ministro LOMBARDINI precisa che secondo indagini esperite su iniziativa della Presidenza del Consiglio, come già comunicato al Parlamento dal ministro Sarti, non risulta che tra i soci della società SOPHILAU siano presenti azionisti italiani. Tuttavia essendo, con ogni probabilità, le relative azioni al portatore, esse sono classificabili come « quasi moneta »: possono cioè essere facilmente cedute, al di fuori di qualsiasi controllo.

Circa le facoltà concesse al presidente dell'ENI per eventuali fidejussioni, essa non può eccedere l'importo massimo di 10 miliardi: limite che vale anche quando si agisce attraverso società collegate. Ri-

tiene, inoltre, che l'intera vicenda ha inciso sull'immagine dell'ENI. Il Governo valuterà, pertanto, i successivi sviluppi della vicenda e si augura che non si debba giungere a conclusioni che scontino una perdita di credibilità, come lamentato dal deputato Forte. Circa le procedure seguite dalla Giunta esecutiva dell'ENI, auspica che si affermi una prassi che ne esalti il contributo nella gestione dell'ente.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI dichiara di non essere a conoscenza di alcun precontratto di garanzia, essendo stato, per la prima volta, informato dal dottor Di Donna al ritorno di questi dalla Svizzera dopo i colloqui con il signor Egger.

Il dottor DI DONNA, interrompendo il presidente dell'ENI Mazzanti dichiara che il signor Egger affermava di essere già in possesso di un affidamento, sulla base della conclusione di un precontratto. Ribadisce, quindi, le sue critiche alla ipotesi di fidejussione, nei termini nei quali essa gli era stata prospettata inizialmente nell'incontro con il signor Egger.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI ribadisce che le notizie in suo possesso lo conducono a riaffermare che detto contratto non era stato realizzato, contrariamente a quanto il signor Egger aveva riferito al dottor Di Donna. Interviene quindi il dottor DI DONNA che, interrompendo il presidente dell'ENI Mazzanti, fa tuttavia osservare che il signor Egger non aveva alcun interesse a riportare cose non vere.

Dopo un intervento del Presidente CARANDINI, il deputato FORTE riformula la domanda, chiedendo al presidente dell'ENI Mazzanti se egli è a conoscenza dell'esistenza di un contratto orale, se conosce il luogo dove eventualmente tale contratto è stato concluso e i nomi degli eventuali contraenti.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI ribadisce che né lui né altri dirigenti dell'ENI hanno mai assunto un impegno del

tipo di quello configurato dal deputato Forte. Ribadisce che le prime notizie circa la necessità di fornire adeguata garanzia gli furono riportate dal dottor Di Donna, al ritorno dal suo viaggio da Ginevra il quale si limitò a riferire che il signor Egger pensava che tale contratto fosse stato già concluso.

Il dottor SARCHI precisa, a sua volta, di aver avuto conoscenza del problema soltanto il 25 giugno e di non aver altro da aggiungere.

Il deputato FORTE, constatato che tra le dichiarazioni del presidente dell'ENI e del dottor Di Donna sussiste una palese contraddizione, chiede di conoscere se il contratto in questione possa essere stato realizzato da dirigenti dell'AGIP.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI dichiara di essere all'oscuro di tale eventualità.

Il dottor SARCHI precisa che il suo ruolo nella vicenda è stato quello di semplice esecutore e che comunque la questione della stipulazione della garanzia non rientrava tra quelle di sua specifica competenza.

Il dottor DI DONNA, ricordato come negli atti trasmessi alla Commissione sia già contenuta una risposta al problema della garanzia, precisa in merito alle trattative relative che non di precontratto si debba parlare, ma di vero e proprio negozio essendo stata la proposta dell'ENI immediatamente accettata dalla controparte. Pertanto alla data del suo incontro con il signor Egger, il negozio risultava valido ed operante, dati i precedenti contatti tra i dirigenti dell'ENI - tra cui lo stesso dottor Sarchi - e l'intermediario. Ricorda quindi di avere espresso, di ritorno dal suo viaggio a Ginevra e presumibilmente il 5 luglio, le sue perplessità al presidente dell'ENI, nel corso di un colloquio al quale era presente lo stesso dottor Sarchi. Tali perplessità non nascevano soltanto da una valutazione di

merito dell'accordo, ma incidavano sulla sua stessa opportunità. Trattandosi, infatti, di un affare riservato, si sarebbe commesso un errore nel cercare forme di garanzie che avrebbero comunque vanificato la suddetta riservatezza. Precisa, infine, che anche in quella sede si tentò di trovare una soluzione meno svantaggiosa per l'ENI. Deve comunque rilevare che sia il presidente dell'ENI che il dottor Sarchi dimostrarono anche se in piena buona fede, di sottovalutare il problema.

Il dottor SARCHI, riferendosi a tale riunione afferma di non avere alcun ricordo in merito. Il deputato FORTE dichiara di prendere atto di tale affermazione.

Dopo che il dottor SARCHI ha dichiarato, rispondendo ad una richiesta del deputato FORTE, di conoscere la persona incontrata a Nizza, il ministro STAMMATI precisa di non aver avuto alcuna sollecitazione dell'ex Presidente del Consiglio Andreotti ad emanare l'autorizzazione valutaria, ma che anzi è stata sua cura informarlo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accordo da parte del presidente dell'ENI. Ha quindi rilasciato l'autorizzazione, dopo aver esaminato i dati ed aver ritenuto trattarsi di contratto di intermediazione, consentito dalle norme valutarie; aggiungendo le cautele da lui già esposte.

Il deputato FORTE insiste nel chiedere se un fatto di intermediazione impropria - cioè di corresponsione di tangenti - possa rientrare nella legislazione valutaria e se non vi erano gli estremi per nutrire dubbi. Il ministro STAMMATI ribadisce la propria interpretazione sulla natura dei contratti trasmessi dall'ENI, mentre il deputato FORTE insiste sull'ipotesi che si sia in presenza di negozi simulati o illeciti.

Il presidente dell'ENI MAZZANTI, dopo aver negato che il dottor Iacorossi abbia partecipato alla trattativa, precisa che, sin da quando era membro della giunta dell'ENI, non ha mai visto portare all'esa-

me di quest'organo i contratti di approvvigionamento, di cui veniva data una informativa riassuntiva, lasciando alle società operative la definizione dei relativi contratti. Ribadisce di aver parlato del contratto in questione solo dopo le indiscrezioni trapelate e i membri presenti non mossero rimostranze alla procedura seguita, notando solo che se ne discuteva proprio per l'eco verificatasi nella stampa. Quanto ai limiti dei propri poteri in materia di concessione di garanzie ribadisce che la garanzia della TRADINVEST era prestata nell'interesse dell'ENI, conformemente alle norme che autorizzano in questa ipotesi le società collegate a prestare fidejussioni a favore di terzi. Dopo aver fornito notizie, unitamente al dottor DI DONNA, sulla composizione azionaria della TRADINVEST, cui non partecipano estranei alla *holding*, aggiunge che in giunta non si era neanche parlato del contratto di intermediazione, esulando la questione delle competenze della stessa, come confermato successivamente dall'ufficio legale dell'ente.

Dopo che il dottor DI DONNA ha precisato che non vi sono precedenti di concessione di fidejussioni per casi analoghi, il presidente dell'ENI afferma di non ricordare con precisione le variazioni da lui apportate al verbale della seduta della giunta esecutiva dell'ENI cui faceva riferimento il deputato Forte e conferma altresì di non ricordare che l'avvocato Nacci avesse sollevato particolari interrogativi sul problema in esame in sede di giunta.

Il deputato FORTE chiede che la Commissione acquisisca agli atti il verbale soprarichiamato nella bozza iniziale e nella formulazione definitiva.

Il deputato BOATO si associa alle richieste di ulteriori e più affidabili documentazioni dei verbali delle sedute della giunta esecutiva dell'ENI in fotocopia delle pagine originale numerate e chiede che siano sentiti al più presto anche il Presidente del Consiglio Cossiga, il mini-

stro dell'industria Bisaglia e l'ex Presidente del Consiglio Andreotti, nonché il presidente e i principali dirigenti dell'AGIP.

Ai dirigenti dell'ENI presenti, intanto, chiede di dire finalmente chi, quando, dove e come abbia deciso di accettare il contratto di garanzia e se ne siano stabilite le modalità; risposta questa non ancora data dopo oltre 15 ore di seduta. Inoltre, chiede al dottor Sarchi quale sia stata la sua risposta all'intermediario, da lui incontrato il 25 giugno, quando gli si pose per la prima volta il problema della garanzia, essendo inconcepibile che egli affermi di non ricordare tale importante fase della trattativa. Chiede al presidente dell'ENI Mazzanti cosa ha fatto o deciso dal 26 giugno al 4 luglio, da quando cioè avrebbe saputo della richiesta del contratto di garanzia, e se egli abbia o meno risposto alla lettera del dottor Di Donna contestando l'avvenuta promessa della garanzia. Chiede a tutti i dirigenti dell'ENI in sostanza, in quale momento si sia presa la decisione favorevole per il contratto di garanzia passando poi alla fase della sua definizione; se possa essere esclusa l'ipotesi che l'intermediario o il signor Egger siano stati dei millantatori di un'adesione dell'ENI che ha ingannato in data successiva il dottor Di Donna. Chiede quindi perché il presidente dell'ENI abbia consultato, anziché il ministro delle partecipazioni statali, il Presidente Andreotti, sulla fornitura di greggio dall'Arabia Saudita e chiede al dottor Di Donna se egli non avesse dubbi, e quali siano stati, non solo sul contratto di garanzia ma anche su quello di mediazione; chiede infine in cosa è consistita in concreto la mediazione, quale sia il nome dell'intermediario, al di là dell'obiezione del segreto istruttorio, e in base a quali criteri sia stato scelto.

Dopo che il Presidente LA LOGGIA ha osservato come le ultime domande siano in buona parte ripetitive di altre formulate in precedenza, il presidente dell'ENI MAZZANTI ribadisce di aver già risposto ripetutamente alle suddette domande; in

ogni caso, circa la genesi della garanzia, il « sì » è scattato subito dopo la visita del dottor Di Donna a Ginevra ed è partito da una valutazione, dopo un contatto con l'AGIP, trasfusa nella sua lettera più volte citata in cui egli diceva che l'adesione positiva rispondeva agli interessi del gruppo.

Il Presidente LA LOGGIA, in relazione alla domanda sulle opinioni del dottor Di Donna sul contratto di mediazione, ritiene che l'opinione del suddetto funzionario non abbia rilievo all'esterno, non avendo egli competenza in materia. Il dottor DI DONNA concorda con l'osservazione del Presidente LA LOGGIA e ribadisce, comunque, il suo dissenso sulla concessione della garanzia.

Il deputato CARANDINI chiede infine al dottor Di Donna, perché evidentemente qualcuno non si fidava del contratto di mediazione al punto da chiedere una garanzia e se egli non ritenesse che, oltre al fatto della indeterminatezza della garanzia e della sua ampiezza, ci fossero altri motivi che lo inducevano ad una posizione contraria. A tali domande il dottor DI DONNA risponde rifacendosi a quanto più volte dichiarato in precedenza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Al termine della seduta, il deputato LABRIOLA chiede un completamento dell'audizione con la convocazione del ministro Bisaglia, del Presidente del Consiglio Cossiga, dell'ex Presidente del Consiglio Andreotti, del presidente dell'AGIP e del presidente dell'Ufficio italiano cambi.

Il deputato SERVELLO si associa ad alcune delle richieste fatte dal deputato Labriola, anche se ritiene che i tempi siano maturi per passare ad altre procedure quali quelle della Commissione d'inchiesta o addirittura alla Commissione per i procedimenti di accusa. Ciò dicendo non si sottrae per altro al proposto allargamento

dell'audizione, sottolineando in particolare la necessità di convocare il ministro Bisaglia e l'ex Presidente del Consiglio Andreotti.

Il deputato GAMBOLATO, aderendo alla proposta del deputato Labriola, sottolinea la necessità di procedere con la massima rapidità e propone pertanto che le audizioni in questione si tengano nella seduta di martedì 4 dicembre, alle ore 9.

Il deputato CRIVELLINI pone preliminarmente la questione relativa alla pubblicità e all'informazione sui lavori, annunciando che per le prossime riunioni il suo gruppo insisterà con estrema decisione su tale punto. Dichiarò inoltre di concordare con le richieste avanzate dal deputato Labriola; ma poiché già nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente La Loggia aveva sollevato una riserva circa l'ammissibilità di tale richiesta, non vede perché non si possa immediatamente passare alla forma dell'indagine conoscitiva. Ciò anche in considerazione del fatto che non è da escludersi la possibilità che si renda necessario ascoltare altre persone oltre quelle indicate dal deputato Labriola. A conclusione dichiara di concordare circa la necessità di procedere con urgenza.

Il deputato Manfredo MANFREDI dichiara che il gruppo della democrazia cristiana concorda sull'opportunità di approfondire alcuni temi oggetto del dibattito, ascoltando altre persone che - direttamente o indirettamente - potrebbero arricchire le conoscenze della Commissione. Il suo gruppo si pone peraltro un problema procedurale. Si tratta cioè di valutare quale sia l'esatta sfera di applicazione dell'argomento, come del resto aveva già sottolineato il Presidente La Loggia. Chiede quindi di sapere se la Presidenza sia in grado di sciogliere le riserve preannunciate.

Il Presidente LA LOGGIA, dopo aver osservato che a suo parere il secondo comma dell'articolo 143 del Regolamento

consente di ascoltare soltanto i ministri in carica, tant'è che il Regolamento, allo articolo 42, secondo comma, prevede che i ministri cessati dall'incarico abbiano facoltà di intervenire qualora si discuta di provvedimenti che riguardano il loro operato, dichiara di aver sottoposto la questione alla Presidenza della Camera, con lettera di cui dà integrale lettura alla Commissione. Su tale quesito il Presidente della Camera ha espresso l'avviso che:

1) l'articolo 143 del Regolamento, come ogni altra norma riguardante il rapporto Camera-Governo, deve intendersi riferito esclusivamente ai ministri in carica;

2) la responsabilità dei ministri nei confronti delle Camere non può essere che quella dei ministri in carica, ad eccezione di responsabilità penali, per le quali leggi costituzionali espressamente prevedono il ricorso al procedimento presso la Commissione per i procedimenti di accusa;

3) che quando il Regolamento della Camera ha voluto dettare norme particolari per ex membri del Governo, lo ha fatto espressamente (articolo 42, secondo comma);

4) che, per altro verso, l'articolo 143 non sarebbe applicabile a ex ministri, in quanto essi non avrebbero facoltà di disporre l'intervento di funzionari e dirigenti da essi non più dipendenti;

5) che, poiché l'articolo 143 si riferisce all'intervento di « ministri... in rapporto alla materia di loro singola competenza » la richiesta di intervento nei confronti del Presidente del Consiglio non può ritenersi prevista dalla citata disposizione poiché non sussiste una « materia di singola competenza » del Presidente del Consiglio, come risulta dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi, il Presidente della Camera è del parere che non sia ammissibile, a norma dell'articolo 143, né l'audizione di ministri non più in carica, né l'audizione del Presidente del Consiglio.

Il deputato CRIVELLINI dichiara che a questo punto la Commissione, qualora dovesse rimanere ferma nella convinzione di doversi ascoltare le persone indicate dal deputato Labriola, potrebbe fare ricorso alla procedura indicata dall'articolo 144 del Regolamento. Si riserva pertanto di presentare formale richiesta in questo senso.

Il deputato SPAGNOLI, prendendo atto dell'avviso espresso dalla Presidenza della Camera pur con qualche riserva circa la inammissibilità della convocazione del Presidente del Consiglio, ritiene che si possa quanto meno procedere all'audizione di alcune delle persone indicate. In particolare sarebbe senz'altro possibile ascoltare il ministro Bisaglia, dato che questi attualmente ha la titolarità di un dicastero che ha competenza generale nel settore energetico. Né questo può suonare come espediente perché, come ha dimostrato l'audizione del ministro Stamatì, è possibile spaziare anche su attività precedenti a quelli in cui il ministro convocato ha rivestito l'incarico. Serie ragioni di opportunità consigliano di procedere nel senso da lui indicato al fine di completare questa fase, per poi valutare in un secondo tempo la possibilità di fare ricorso ad una diversa procedura. Questa fase può essere conclusa ascoltando il ministro Bisaglia e i rappresentanti dell'APIG.

Il deputato LABRIOLA, dopo aver espresso il suo dissenso sulle interpretazioni restrittive fornite dal Presidente della Camera, riformula la sua precedente richiesta chiedendo che siano ascoltati il ministro dell'industria Bisaglia, il ministro degli affari esteri attualmente in carica, il direttore dell'Ufficio italiano cambi, il presidente dell'AGIP ed il dottor Necci.

Il deputato SERVELLO dichiara che la Commissione dovrebbe a questo punto ricorrere, più utilmente alle procedure previste dall'articolo 144 del regolamento della Camera.

Il deputato Manfredo MANFREDI, dopo essersi espresso favorevolmente all'uti-

lizzazione delle procedure ex articolo 144, ritiene che comunque ci si debba adeguare alle interpretazioni date dal Presidente della Camera.

Il deputato LA MALFA si dichiara favorevole alla proposta Labriola.

Il deputato MINERVINI, associandosi a quest'ultime osservazioni, rileva che la audizione del ministro dell'industria e degli affari esteri non solleva problemi regolamentari, avendo entrambi competenza nella materia: in particolare, per il ministero degli affari esteri si è oggi appreso che l'ambasciatore in Arabia Saudita ha partecipato ad alcune fasi delle trattative e potrebbe chiarire taluni aspetti non chiari della vicenda. Anche la convocazione dell'avvocato Necci, in quanto componente della giunta esecutiva dell'ENI, rientra a suo avviso nell'ambito dell'articolo 143, mentre da esso esula l'audizione del presidente dell'AGIP. Non ritiene invece si possa procedere all'audizione ex articolo 149, di dirigenti dell'AGIP, trattandosi di una società privata.

Dopo che il deputato CRIVELLINI si dichiara concorde con queste osservazioni, il Presidente rileva che la Commissione può scegliere la via dell'applicazione dell'articolo 143, che peraltro può limitare in vario modo le possibili audizioni, ovvero esperire la procedura dell'indagine conoscitiva che non pone alcun problema di limiti.

Il deputato LABRIOLA insiste perché sia votata la sua proposta, rilevando altresì che la richiesta di parere alla Presidenza della Camera è stata a suo giudizio prematura e che comunque, qualora ne fosse stato informato, avrebbe suggerito alla Presidenza della Camera di richiedere il parere della Giunta del Regolamento. La sua proposta, inoltre, non è in contrasto con l'inizio di un'indagine conoscitiva che potrà essere eventualmente deliberata sulla scorta dei risultati delle audizioni: concordando per altro con le ar-

gomentazioni del deputato MINERVINI ritira comunque la richiesta di sentire il presidente dell'AGIP.

Dopo un breve intervento del deputato SERVELLO, il deputato BASSANINI, concordando con la richiesta del deputato LABRIOLA, sottolinea che ragioni di urgenza consigliano di ricorrere ancora alle audizioni senza alcun pregiudizio per l'attivazione di una indagine conoscitiva. Quanto all'applicazione dell'articolo 143, rileva che ciascun ministro potrà rispondere ai quesiti secondo le competenze del singolo dicastero.

Il deputato SINESIO propone che si attivi la procedura prevista dall'articolo 144 del Regolamento, al fine di avere un quadro più completo della vicenda oggetto di dibattito.

Il deputato LA MALFA osserva che esiste una ragione sostanziale per respingere la proposta di un ricorso alla procedura prevista dall'articolo 144 del Regolamento, in quanto quest'ultimo prevede la possibilità di un'indagine conoscitiva e quindi di uno studio in profondità delle vicende, con il rischio che si confonda con l'ipotesi di una vera e propria commissione di inchiesta. Propone, pertanto, di ricorrere alle procedure indicate dall'articolo 143, che prevede tempi più rapidi e più incisivi.

La Commissione approva quindi alla unanimità la proposta del deputato LABRIOLA, rivolta a convocare per la seduta di martedì prossimo alle ore 10, il ministro degli esteri e dell'industria, e, d'intesa con la Presidenza della Camera, l'avvocato Necci, membro della giunta esecutiva dell'ENI ed il direttore generale dell'Ufficio italiano cambi. Resta inoltre inteso che tanto il ministro dell'industria quanto il ministro degli esteri verranno ascoltati soltanto su questioni attinenti alle loro attuali competenze.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 3,25 DI VENERDÌ 30 NOVEMBRE 1979.